

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 1990

**Presidenza del Presidente della 8^a Commissione BERNARDI
indi del Presidente della 13^a Commissione permanente PAGANI**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Interventi per Roma, Capitale della Repubblica» (2471), d'iniziativa dei deputati Costa Silvia ed altri; Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri; Mensurati; approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

- Bernardi (DC) (per l'8^a Commissione) Pag. 2, 3, 4 e passim

- Pagani (PSDI) (per la 13^a Commissione) 16, 17, 19

ACQUAVIVA, (PSI), relatore alla Commissioni riunite per l'8^a Commissione .. 7, 11, 12 e passim

CABRAS (DC) Pag.16
CONTE, ministro per i problemi delle aree urbane 7, 12, 17 e passim
GOLFARI (DC), relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione 7, 11, 12 e passim
NEBBIA (Sin. Ind.) 7, 13, 37 e passim
PAGANI (PSDI) 23, 26, 30 e passim
PATRIARCA (DC) 12
POLLICE (Misto Fed. Verdi) 6, 8, 10 e passim
SANESI (MSI-DN) 3, 4, 5 e passim
SPECCHIA (MSI-DN) 3, 4, 5 e passim
TORNATI (PCI) 12, 24, 29 e passim
ULIANICH (Sin. Ind.) 5, 15, 16 e passim
VETERE (PCI) 39, 43, 45

**Presidenza del Presidente della 8^a Commissione permanente
BERNARDI**

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Interventi per Roma, Capitale della Repubblica**» (2471) d'iniziativa dei deputati Costa Silvia ed altri; Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri; Mensurati; approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica», d'iniziativa dei deputati Costa Silvia ed altri; Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri; Mensurati; già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 14 novembre.

Come i colleghi ricorderanno, l'altra volta ci fermammo all'emendamento 3.4 dei senatori Specchia ed altri perchè fu chiesta la verifica del numero legale e il numero legale mancò.

Quindi io pregherei caldamente i colleghi di rimanere al loro posto perchè si vota immediatamente, non essendoci illustrazioni degli emendamenti in quanto questi sono già stati illustrati.

Passiamo dunque alla votazione dei restanti emendamenti all'articolo 3.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, il cui testo, ricordo, è il seguente:

Al comma 4 sostituire le parole: «ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco di Roma allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale» con le seguenti: «l'accordo che comporta variazioni degli strumenti urbanistici è sottoposto a ratifica del consiglio comunale».

3.4

SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori. Ricordo che l'emendamento è il seguente:

Al comma 4, sostituire le parole: «a ratifica» con le seguenti: «a decadenza dell'accordo».

3.5

SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI

SPECCHIA. Questo emendamento riguarda il comma 4 dell'articolo 3. In sostanza l'attuale formulazione del comma 4 prevede che, nel caso in cui l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco di Roma allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni. Dice ancora il comma 4: «La mancata deliberazione nel termine di trenta giorni equivale a ratifica».

Ecco, noi non siamo d'accordo assolutamente con questa filosofia, perchè il fatto di sottoporre l'argomento al consiglio e quindi l'eventuale ratifica non dipende certamente dal consiglio intero ma dipende dal Sindaco: potrebbe determinarsi la situazione nella quale il Sindaco non sottopone nemmeno l'argomento al consiglio comunale, e questo accordo contenente variazione degli strumenti urbanistici verrebbe ratificato. Questa secondo noi sarebbe una stortura.

Invece noi siamo per la tutela della potestà, delle prerogative del consiglio comunale su un argomento così importante in quanto si tratta della variazione degli strumenti urbanistici previsti dall'accordo, e quindi prevediamo che, qualora non vi sia una delibera nei trenta giorni, allora l'accordo decada. Per questo la proposta, in sostanza, è quella di sostituire, alla fine del comma 4, le parole: «a ratifica» con le parole: «a decadenza dell'accordo».

Per i motivi sopra esposti, come abbiamo già detto in sede di discussione generale, noi preannunciamo il voto favorevole a questo emendamento, chiedendo ai colleghi di fare altrettanto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori. Ricordo che l'emendamento è il seguente:

Al comma 5 sostituire le parole: «Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità» con le seguenti: «Nel caso in cui il consiglio comunale non ratifichi le variazioni degli strumenti urbanistici di cui al precedente comma, e nel caso in cui fra gli enti interessati (Regione, provincia, comune, amministrazioni varie) non si raggiunga l'unanimità».

3.6

SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI

SANESI. Cosa vuol significare questo emendamento? Non che si debba raggiungere per forza l'unanimità, ma che la possibilità di sottoporre l'accordo al Consiglio dei ministri si abbia nel caso in cui non vengano ratificate le variazioni degli strumenti urbanistici e nel caso in cui fra tutti gli enti che sono interessati a questa ipotesi di accordo non si raggiunga l'unanimità.

Noi riteniamo che le parole: «Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità» vadano modificate con le parole: «Nel caso in cui il consiglio comunale non ratifichi le variazioni degli strumenti urbanisti-

ci di cui al precedente comma, e nel caso in cui fra gli enti interessati (Regione, provincia, comune, amministrazioni varie) non si raggiunga l'unanimità», perchè non avrebbe senso fermarsi solamente al caso in cui non venga raggiunta l'unanimità.

Pertanto io chiedo alla sensibilità di quest'Aula di valutare se questo emendamento può essere approvato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori. Ricordo che l'emendamento è il seguente:

Al comma 5 sostituire le parole: «il Sindaco di Roma può richiedere al Ministro per i problemi delle aree urbane» con le seguenti: «il Sindaco di Roma deve chiedere al Ministro per i problemi delle aree urbane».

3.7

SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI

SPECCHIA. Noi ovviamente voteremo a favore di questo emendamento perchè, come già abbiamo detto in sede di discussione generale, prevediamo di sostituire il testo originario del disegno di legge con un testo più confacente al discorso che si sta affrontando.

In sostanza, al comma 5 del testo originario si prevede che, qualora non si raggiunga l'unanimità, il Sindaco di Roma «possa» richiedere al Ministro per i problemi delle aree urbane di sottoporre l'accordo al Consiglio dei ministri; noi invece diciamo che, qualora si verifichi questo caso, il Sindaco di Roma «deve» chiedere al Ministro per i problemi delle aree urbane di sottoporre l'accordo al Consiglio dei ministri: quindi c'è una possibilità che proponiamo di sostituire con un obbligo.

Questo è il significato, come abbiamo detto prima, dell'emendamento, e queste quindi sono le motivazioni del nostro voto favorevole.

SANESI. Intervengo per una breve dichiarazione di voto in dissenso dal voto preannunciato dal mio Gruppo, in quanto il senatore Specchia, mio carissimo collega di Gruppo, non ha fatto rilevare l'importanza che aveva l'emendamento da me illustrato, il 3.6, dal quale discende l'emendamento che stiamo discutendo ora. È evidente che il discorso si ricollega all'illustrazione e alla dichiarazione di voto sull'emendamento 3.6, per cui io mi asterrò su questa votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori. Ricordo che l'emendamento è il seguente:

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma è svolta attraverso l'ufficio del programma per Roma capitale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri indipendentemente dalle competenze primarie o prevalenti sugli interventi da eseguirsi».

3.8

SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI

SPECCHIA. Su questo emendamento noi annunciamo il nostro voto favorevole chiedendo ai colleghi di condividere la nostra proposta, perchè la formulazione che noi suggeriamo, con l'emendamento 3.8, del comma 6 è una formulazione più giusta e più esatta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3 nel suo insieme.

SANESI. Signor Presidente, intervengo con una dichiarazione di voto breve, per dimostrare che non volevamo fare ostruzionismi.

Questo è uno dei più importanti articoli della legge: tale articolo riguarda gli accordi di programma, che sono quelli che faranno saltare la legge stessa, se non siamo chiari e precisi sulle puntualizzazioni che si danno in questi commi. Purtroppo è inutile che si vada ad approvare l'articolo 1, l'articolo 2 o l'articolo 4 se non si è data espressione precisa alle puntualizzazioni che vi sono nell'articolo 3, in quanto la legge diventa un non senso.

Pertanto annuncio che noi voteremo contro questo articolo e raccomando vivamente ai colleghi di ponderarlo prima di votarlo.

ULIANICH. Signor Presidente, l'articolo 3 rappresenta una parte della grande scatola cinese in cui si collocano gli articoli precedenti, articoli che sono così indefiniti nella loro sostanza da far nascere in chi voglia trasparenza legislativa seri dubbi sulla «pulizia» di questa legge. So di usare parole molto forti ma queste rispondono a ciò che io penso e quindi sento il mio dovere di libero cittadino e di libero parlamentare di esprimere le mie idee.

Per questi motivi esprimo un voto contrario convinto a questo terzo articolo che si inserisce degnamente nella sequenza del primo e del secondo articolo del disegno di legge.

In secondo luogo mi permetto di chiedere che ci si attenga in quest'Aula alle regole che valgono per l'aula penale per quanto concerne in particolare il fumo. Mi pare che trattandosi di una sede redigente si debba intendere questa come un'aula parlamentare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4:

Art. 4.

(Conferenza di servizi)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi trasmettono i progetti esecutivi corredati da valutazioni di impatto ambientale alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

2. Il Sindaco di Roma convoca una conferenza cui partecipano i soggetti di cui al comma 1, nonchè i sovrintendenti per i beni archeologici, storici, artistici, monumentali, architettonici ed ambientali aventi competenza sul territorio del comune di Roma. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali nonchè delle determinazioni degli accordi di programma e si esprime su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

3. L'approvazione del progetto, assunta all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le concessioni anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dell'articolo 4, sopprimere le parole: «corredati da valutazioni di impatto ambientale».

4.1

POLLICE

Al comma 2 dell'articolo 4, dopo le parole: «La conferenza verifica altresì», aggiungere le seguenti parole: «l'impatto ambientale attraverso apposita valutazione come disposto da apposita circolare CEE e».

4.2

POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarli.

POLLICE. Signor Presidente, potrebbe sembrare una contraddizione - mi riferisco in particolare al collega Nebbia - che noi proponiamo

di togliere nel primo comma, quando si parla dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, le parole: «corredati da valutazione di impatto ambientale». Propongo tale soppressione per il semplice motivo che non può essere il proponente a valutare l'impatto ambientale di un intervento ma gli enti e le amministrazioni preposti al rilascio delle autorizzazioni. Non è un gioco di parole perchè in realtà chi poi propone il progetto nel suo complesso naturalmente si dota di una valutazione di impatto ambientale, e sappiamo come vengano manomesse simili valutazioni. Pertanto, non c'è la contrapposizione o l'adesione ad una valutazione di un ente che invece aggiunge o si adegua alla proposta che viene avanzata ed anche alla valutazione di impatto ambientale. Questo per quanto riguarda l'emendamento 4.1.

L'emendamento 4.2 è legato al precedente emendamento. Propongo di aggiungere le parole: «l'impatto ambientale attraverso apposita valutazione come disposto da apposita circolare CEE e». Dovendo noi fare una legge nuova, auspichiamo che essa si attenga a principi ben precisi. Anche qui emerge la stessa valutazione del precedente emendamento, poichè non può essere il proponente a valutare l'impatto ambientale ma gli enti e le amministrazioni preposti al rilascio delle autorizzazioni.

SANESI. Vorrei chiedere un chiarimento. Dopo le parole: «La conferenza verifica altresì», senatore Pollice, si legge: «il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche». Il suo suggerimento volto ad aggiungere le parole: «l'impatto ambientale, eccetera» sembra voler annullare quel riferimento. Vorrei un chiarimento su tale questione.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti in esame.

ACQUAVIVA, *relatore alle Commissioni riunite per l'8^a Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

GOLFARI, *relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione*. Anche io esprimo parere contrario.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.

NEBBIA. Non sono d'accordo sull'emendamento 4.1. Infatti, c'è così poca attività nel campo della valutazione dell'impatto ambientale che, anche se tale indagine verrà affidata a coloro che dirigono i progetti esecutivi, è meglio che comunque qualcosa si faccia. Sarei quindi dell'idea che venga lasciata una redazione di studi di impatto ambientale da parte dei proponenti.

Esprimo invece voto favorevole sull'emendamento 4.2 che riguarda la verifica dell'impatto ambientale attraverso la valutazione.

A nome del Gruppo della Sinistra indipendente chiedo al senatore Pollice di ritirare l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, aderisce all'invito del senatore Nebbia di ritirare l'emendamento 4.1?

POLLICE. Credo che le argomentazioni del collega Nebbia siano molto sensate. Nel caso specifico, proprio per l'esperienza che ha avuto e che ha nell'esaminare tali questioni penso che l'inserire una norma volta a prevedere nei progetti esecutivi una valutazione di impatto ambientale sia meglio di niente; pertanto accetto la proposta avanzata dal collega Nebbia di ritirare l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Pollice, volto ad aggiungere al comma 2 dell'articolo 4, dopo le parole: «La conferenza verifica altresì», le parole: «l'impatto ambientale attraverso apposita valutazione come disposto da apposita circolare CEE e».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5:

Art. 5.

(Ufficio del programma per Roma capitale)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'ufficio del programma per Roma capitale.

2. L'Ufficio del programma per Roma capitale è costituito da non più di trentacinque unità, compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonché sei esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale è scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il personale di cui al comma 2 è nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza.

4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio del programma per Roma capitale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con le seguenti parole:

«È istituito presso il Sindaco di Roma l'ufficio del programma per Roma capitale».

5.1 POLLICE

Al comma 2 sostituire le parole: «da non più di 35 unità», con le seguenti: «da non più di 40 unità».

5.2 SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2 sopprimere dalle parole: «il restante personale» fino alla fine del comma.

5.3 POLLICE

Sopprimere il comma 3.

5.4 POLLICE

Sopprimere il comma 3.

5.5 GOLFARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«Al personale chiamato a far parte dell'ufficio del programma non spetta alcun trattamento economico eccedente la normativa in atto per gli impiegati ed i funzionari dello Stato».

5.6 SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 4.

5.7 POLLICE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per la costituzione, il funzionamento e la nomina del personale di cui al comma 2 dell'ufficio del programma per Roma capitale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I relativi decreti sono emanati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il personale è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza».

5.8 GOLFARI

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Signor Presidente, ritengo che non ci sia bisogno di illustrare l'emendamento 5.1. Il comma 1 istituisce in modo lampante e chiaro un altro Sottoministero che farà del tutto per autoalimentarsi a tempo indeterminato. Inoltre, le opere in oggetto attengono ad una entità amministrativa chiara, unica e già esistente, cioè il comune di Roma. Non riesco quindi a capire per quale motivo si debbano inventare nuove strutture burocratiche.

SANESI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 5.2.

POLLICE. Per quanto riguarda l'emendamento 5.3, volto a scongiurare l'istituzione di una struttura burocratica presso il dipartimento per i problemi delle aree urbane, priva di effettivo controllo, ritengo che il collega Cabras, così attento ai problemi di Roma, non si sia accorto delle contraddizioni esistenti fra il comma 2 e gli altri commi.

Ma al comma 2 dell'articolo 5 si legge: «L'Ufficio del programma per Roma Capitale è costituito da non più di trentacinque unità, compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonché sei esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale è scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

Questa sorta di *task force* così connaturata diventa una cosa assolutamente senza nessun controllo di nessuno, e, soprattutto, questo ruolo dei sei esperti scelti rappresenta un ennesimo tentativo di *blitz* perchè ora sono sei ma poi diventeranno magari dodici o tredici, e si crea con l'ufficio per Roma capitale, che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una sorta di «contro-comune» (passatemi il termine), una sorta di struttura che praticamente in qualsiasi momento è abilitata ad agire, ad intervenire e dire che tutto quello che fa è in funzione di Roma capitale, e quindi a calpestare qualsiasi rapporto gerarchico, democratico, amministrativo del comune di Roma, e quindi esautorando di fatto il comune di Roma che invece avrebbe tutta la possibilità e la competenza, restando l'ufficio presso il comune e agendo sotto il controllo del sindaco, di operare.

Qui si travolge in un colpo solo, con questo decreto, l'autonomia locale.

L'emendamento 5.4 non lo illustro, però è nello spirito delle cose che ho detto.

L'emendamento 5.7 lo do per illustrato.

SANESI. Signor Presidente, circa l'emendamento 5.2, come ho già detto, se il collega Specchia me lo permette, ritirerei questo emendamento.

SPECCHIA. Sono d'accordo con il ritiro di questo emendamento.

L'emendamento 5.6 si riferisce al terzo comma dell'articolo 5 e riguarda il personale che viene chiamato a far parte dell'ufficio del programma. Per questo personale noi riteniamo che si debba precisare che non è dovuto alcun trattamento economico eccedente quanto previsto dalla normativa in atto per gli impiegati e funzionari dello Stato, e questo per evitare situazioni che ben si conoscono, presentatesi per altri comitati, per altri organismi, e perchè non ci sembra giusto che si debba fare una certa corsa a far parte di questo ufficio, di questo personale, perchè magari sono previsti trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti ad esempio come dipendente delle amministrazioni pubbliche.

Credo che sia ben chiaro questo nostro emendamento e lo proponiamo all'attenzione dei colleghi.

GOLFARI, relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione. Signor Presidente, per illustrare gli emendamenti 5.5 e 5.8 rinvio alle cose che avevo detto all'inizio nella mia relazione introduttiva.

Gli emendamenti 5.5 e 5.8 erano intesi a togliere una disomogeneità (almeno a me appariva tale all'inizio) tra questi due commi, il 3 e il 4, nel senso che, da una parte, il Ministro per le aree urbane nominava i 35 addetti e, dall'altra, il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base della legge n. 400, invece, costituiva e regolava il funzionamento dell'Ufficio.

In effetti però questa disomogeneità, stando ad alcuni chiarimenti avuti dal Ministro per le aree urbane, potrebbe anche non sussistere, se, come il Ministro dice, di fatto la costituzione, il funzionamento e la nomina del personale di cui al comma 2 dell'ufficio del programma per Roma capitale saranno atti contemporanei e quindi, di fatto, di concerto tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per le aree urbane.

Se così stanno le cose (almeno così ho inteso dalla replica del Ministro) e se il Ministro avrà la bontà e la compiacenza di ripetermi queste cose già dette nella sua replica, non vi è più motivo che io insista con gli emendamenti e perciò li ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ACQUAVIVA, relatore alle Commissioni riunite per l'8^a Commissione. Il mio parere è contrario all'emendamento 5.1 nonché agli emendamenti 5.3 e 5.4.

È evidente che le funzioni che la legge determina in capo al Governo, in specie al Ministro per le aree urbane, hanno bisogno di una effettività e di un impegno tecnico a cui sono demandate in particolare le competenze dell'ufficio del programma per Roma capitale. È assolutamente, a mio parere, senza riferimento il problema che il comune, il Sindaco di Roma sarebbero espropriati di un potere che è di coordinamento rispetto all'azione propria del comune.

Sull'emendamento 5.3, sempre dell'onorevole Pollice, esprimo parere negativo. Vorrei sottolineare che a questo punto il testo dell'emendamento ha il senso di mantenere solo i sei esperti esterni, se

non ho capito male, e questo credo che spieghi da solo il mio parere negativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 5.4, 5.5 e 5.8, che poc'anzi il collega Golfari ha anche ritirato, vorrei solo sottolineare l'utilità che, come ha detto tra l'altro il collega Golfari, l'avvio della procedura per la realizzazione di questo ufficio e per le nomine relative possa essere realizzata d'intesa tra il Presidente del Consiglio e il Ministro per le aree urbane, stante la specificità proprio del tipo di ufficio che viene messo in opera all'interno, fra l'altro, della Presidenza del Consiglio.

PATRIARCA. Non c'è un decreto del Presidente del Consiglio per la nomina di questo personale?

ACQUAVIVA, *relatore alle Commissioni riunite per l'8^a Commissione*. Le argomentazioni fornite dal collega Golfari ci danno l'idea dell'attuale situazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.6 ritengo che sia non fondato, direi pleonastico. Credo sia assolutamente ovvio che al personale chiamato a far parte dell'ufficio del programma non spetti alcun trattamento economico eccedente; ritengo l'emendamento inutile, perchè nessuno prevede un'aggiunta di retribuzione per alcuno.

GOLFARI, *relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione*. Mi associo ai pareri espressi dal relatore Acquaviva.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Anche io mi associo ai pareri espressi dal relatore Acquaviva, che ha bene interpretato la sensibilità democratica e il senso di collegialità presenti nel Governo di cui ho l'onore di far parte.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 5.

POLLICE. Signor Presidente, continuo ad insistere sul mio emendamento 5.1 poichè il collega Acquaviva poco fa negava l'evidenza. Questo ufficio diventerà di fatto una cosa a sè stante, al di fuori di qualsiasi norma, e non dico al di fuori di qualsiasi legalità perchè viene legalizzato dalle decisioni formali della legge. In realtà, l'istituzione dell'ufficio del programma per Roma capitale diventerà di fatto la costituzione di un altro ministero. Insisto nel mio emendamento anche perchè l'introduzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le aree urbane, dell'ufficio del programma per Roma capitale configura una entità amministrativa chiara, la quale è già esistente, ed è il comune di Roma.

TORNATI. Le argomentazioni del collega Pollice sembrano molto giuste ma in parte prescindono dall'assetto istituzionale di tutta la legge. Ci sembra che con l'articolo 2, istituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la commissione che sovrintende a tutta l'operazione, sia impensabile che la stessa Presidenza non si doti di un momento operativo per dirigere e coordinare le operazioni.

Mi sembra ovvio – ma se non lo fosse questi chiarimenti potrebbero essere anche un suggerimento – che tutti i soggetti che fanno parte dell'accordo di programma si dovranno necessariamente dotare di strumenti operativi. In qualsiasi comune, quando si elabora un piano regolatore (che rappresenta uno strumento abbastanza simile in quanto l'accordo presuppone varianti al piano regolatore) è chiaro che qualsiasi ente che partecipa all'accordo di programma si doterà di un proprio ufficio, anche per avere un potere di verifica e di controllo contrattuale nei confronti degli altri soggetti contraenti. Diamo per scontato che già c'è, e che si dovrà rafforzare in quanto esiste un programma aggiuntivo a quello conseguente al piano regolatore. Di conseguenza, sarebbe discutibile sul piano del rispetto delle autonomie che la legge dello Stato istituisse presso il comune di Roma un ufficio la cui conformazione e composizione spetta esclusivamente al comune di Roma.

In questo senso bisognerà raccogliere le preoccupazioni emerse, affinché questo ufficio non diventi un'appendice che si consolida e chissà poi cosa diventerà; invece dovrà essere uno strumento operativo legato all'operatività della legge su Roma.

I senatori comunisti, pertanto, non condividono l'emendamento 5.1 pur raccogliendone le preoccupazioni ed il senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Pollice, volto a sostituire il comma 1 con il seguente: «È istituito presso il Sindaco di Roma l'ufficio del programma per Roma capitale».

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.2, presentato dai senatori Specchia, Sanesi e Visibelli, è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Pollice.

NEBBIA. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente sull'emendamento 5.3, poichè ci sembra inappropriato il ricorso all'istituto del comando per realizzare una struttura così grande ed importante.

SANESI. Si è svolta una grande discussione sull'ufficio del programma che dovrebbe essere istituito presso il Sindaco di Roma. Quando sull'altro versante si sente dire che forse è bene che sia la Presidenza del Consiglio ad avere presso di sé l'ufficio del programma, non si tiene conto che all'articolo seguente, senatore Acquaviva, là dove si parla dello stato di attuazione, emerge un altro Ministero competente, cioè il Ministero per le aree urbane.

Bisognerebbe valutare bene tali elementi per non commettere ulteriori errori. Bisogna stare attenti. Sono cose che non durano cinque o sei anni, ma durano trenta, quarant'anni e ve le vedrete aumentare paurosamente e ad un certo punto coloro che dovranno amministrare la cosa pubblica in questo settore si troveranno di fronte a problemi più

grossi di loro. È questo l'avvertimento che la mia esperienza tende a dare, perchè con l'articolo 5 si moltiplicano strutture ministeriali con sicuri esiti negativi, come dimostra la passata esperienza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Pollice, volto a sopprimere al comma 2 dalle parole: «il restante personale» fino alla fine del comma.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 5.5, presentato dal senatore Golfari, volto a sopprimere il comma 3.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dai senatori Specchia, Sanesi e Visibelli, volto ad aggiungere dopo il comma 3 il seguente comma: «Al personale chiamato a far parte dell'ufficio del programma non spetta alcun trattamento economico eccedente la normativa in atto per gli impiegati ed i funzionari dello Stato».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.7.

POLLICE. Esprimo il mio voto favorevole. Ribadisco il voto contrario sul comma così come era formulato e così come feci quando fu presentata questa legge. L'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 indica la costituzione degli uffici del dipartimento. Allora qui si avvalgono o si vogliono avvalere di una disposizione che è per un'entità anche di Stato e quindi è la conferma di quello che dico io, cioè che non ci si riferisce minimamente a questa interdisciplinarietà, a questo rapporto di osmosi fra comune e provincia e non a caso il rifarsi a questa normativa la dice molto lunga.

Dice il comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 400 del 1988: «Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea».

Dicono poi i commi successivi: «4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro per gli affari regionali e con il ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle Regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro interessato».

Io non riesco a trovare la motivazione del riferimento a questa legge, per cui è proprio una sorta di marchingegno inventato per creare un ufficio autonomo rifacendosi a una legge nata per altre finalità e per altre competenze.

Ecco perchè insisto affinché questo comma venga cancellato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.8 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5 nel suo complesso.

ULIANICH. Signor Presidente, studiando questo disegno di legge ho visto che esiste una commissione per Roma capitale, di cui all'articolo 2, composta di Ministri, e dunque - si deve ritenere - di personale altamente politicizzato.

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione permanente PAGANI

(Segue **ULIANICH**). Abbiamo poi all'articolo 4 una conferenza di servizi (chissà poi perchè si è impiegata questa espressione «conferenza di servizi»; certamente perchè esiste una Conferenza episcopale italiana, esiste una Conferenza dei rettori), ed esiste poi un ufficio del programma per Roma capitale: e questo non è più composto di politici a livello ministeriale, ma di burocrati.

Ora io mi chiedo, Presidente: dove sono i tecnici e i progettisti? Qui abbiamo o personale politico o dei burocrati, ma io vorrei rinviare l'attenzione del Presidente e dei colleghi in aula ad un decreto-legge di cui non si fa parola in questo disegno di legge e cioè il decreto-legge del 16 settembre 1987, n. 380, convertito nella legge 29 ottobre 1987 sotto il numero 453, recante interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica, con cui si stanziavano trenta miliardi (cito testualmente) «a titolo di concorso nelle spese di pianificazione urbanistica e di progettazione di massima ed esecutiva del sistema direzionale orientale e delle infrastrutture connesse». Dunque, in questo decreto-legge, che non è molto «anziano» perchè appartiene a questa legislatura, si riteneva fosse indispensabile passare per una fase di progettazione.

Seconda considerazione. Io ho sentito spesso in questa Commissione, e anche fuori di essa, instaurare dei rapporti di analogia con altre capitali europee e sottolineare la necessità di intervenire per Roma capitale. Uno dei nomi più altisonanti in questo momento che si poteva fare è stato quello di Berlino. Ora, io vorrei chiedere ai colleghi di questa Commissione se sanno come si stia procedendo per Berlino, probabile futura capitale della Germania riunificata, se si sia proceduto con una commissione per Berlino capitale, con un ufficio del programma per Berlino capitale...

CABRAS. È una cosa diversa: lì c'è una decisione politica da prendere, devono sapere se Berlino sarà la capitale della Germania riunificata.

ULIANICH. Non è di questo che stavo parlando; stavo parlando, senatore Cabras, di un'altra cosa.

Posto che Berlino è ormai deciso politicamente che sarà capitale della Germania riunificata, è stata istituita una commissione di progettazione composta di architetti, di ingegneri, eccetera: questo è il primo passo che è stato compiuto per procedere...

CABRAS. Non è mica precluso.

ULIANICH. Ma quello che colpisce non è la preclusione, bensì il fatto che non ci sia nemmeno una parola di questo, laddove il decreto-legge del 1987, al quale ho fatto cenno prima, prevedeva lo stanziamento di trenta miliardi proprio per la pianificazione urbanistica e la progettazione di massima ed esecutiva del sistema direzionale orientale e delle infrastrutture connesse.

Per questi motivi, proprio perchè non appare assolutamente chiaro l'insieme di queste strutture a cosa sia finalizzato, riteniamo in coscienza di votare, come Sinistra indipendente, contro questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

(Stato di attuazione)

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane predispone annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorità vigilanti, una relazione analitica sullo stato di attuazione del programma, sugli eventuali ritardi e difficoltà determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli.

2. La relazione è sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri ed è successivamente trasmessa al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'ufficio del programma per Roma capitale consegna ogni anno al presidente della commissione per Roma capitale una relazione analitica circa lo stato di attuazione del programma».

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SANESI. Signor Presidente, nel comma 1 si dice: «Il Ministro per i problemi delle aree urbane predispone annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorità vigilanti, una relazione analitica sullo stato di attuazione del programma, sugli eventuali ritardi e difficoltà determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli», quindi il Ministro deve (sottolineo «deve») predisporre questa relazione; a noi invece sembra preferibile una relazione analitica obbligatoria predisposta dall'Ufficio del programma anzichè dal Ministro per i problemi delle aree urbane e riteniamo di risolvere il problema sostituendo il comma 1 con il seguente: «L'ufficio del programma per Roma capitale consegna ogni anno al presidente della commissione per Roma capitale una relazione analitica circa lo stato di attuazione del programma». Quindi voterei a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GOLFARI, *relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione*. Il parere di entrambi i relatori sull'emendamento 6.1 è contrario perchè riteniamo che la relazione del Ministro prevista dal disegno di legge sia più efficace di questa relazione ed anche più impegnativa e responsabile. Il Ministro ha comunque una autorità ben precisa che può essere investita di un giudizio politico mentre l'ufficio del programma non lo può essere.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Specchia, Sanesi e Visibelli, volto a sostituire il comma 1 con il seguente: «L'ufficio del programma per Roma capitale consegna ogni anno al Presidente della commissione per Roma capitale una relazione analitica circa lo stato di attuazione del programma».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

ULIANICH. Signor Presidente, le nostre dichiarazioni di voto contrario non possono essere estrapolate dal giudizio di fondo che noi, a partire dal primo articolo di questo disegno di legge, abbiamo espresso. Non si possono assolutizzare gli articoli come non si può assolutizzare e relativizzare in rapporto ad un articolo preciso la nostra presa di posizione.

La nostra presa di posizione è negativa sul piano globale, non – intendiamoci bene – per quanto concerne un finanziamento mirato, giusto e necessario per la città di Roma capitale in modi da vedersi e da puntualizzarsi. Non è questo il motivo.

L'opposizione è per questo tipo di legislazione estremamente generica: basta riferirsi all'articolo 1 ed alle sette lettere che lo

compongono. C'è l'universo intero ed io mi chiedo come si possa approvare una legge i cui scopi non sono chiaramente determinati e fissati in modo mirato ed univoco. Questo è l'elemento di fondo che ci fa assumere un atteggiamento negativo nei confronti dell'insieme del disegno di legge e dunque anche nei confronti dei singoli articoli.

L'articolo 6, analizzandolo per quello che esso dice, signor Presidente, prevede: «Il Ministro per i problemi delle aree urbane predispone annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorità vigilanti, una relazione analitica sullo stato di attuazione del programma...». Mi chiedo: alla fine del primo anno quale tipo di programma potrà essere stato elaborato da questi elementi così farraginosi contemplati nella legge al nostro esame?

Basterebbe soltanto tale osservazione per farci esprimere, come Gruppo della Sinistra indipendente, un voto negativo.

POLLICE. Dichiaro il voto contrario sull'articolo 6. Le motivazioni di tale voto contrario rientrano nello spirito generale del provvedimento ma anche nei riferimenti specifici. Signor Presidente, poco fa abbiamo votato l'articolo 5; nel caso specifico che vorrei ricordare abbiamo votato all'interno dell'articolo 5 il comma 4 che contiene alcuni riferimenti legislativi. Ho rivisto la legge n. 400 del 23 agosto 1988 e il riferimento specifico all'articolo 21 della medesima legge. Nonostante tutti gli sforzi - forse lei, signor Presidente, e l'intero ufficio legislativo, potete aiutarmi - non sono riuscito a trovare le ragioni per le quali la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio del programma di Roma capitale debba far riferimento alla legge sopra citata. Infatti, in tutti i commi che si riferiscono all'articolo 19, che si richiama all'articolo 21, non ho trovato corrispondenze con questa decisione di far funzionare l'ufficio del programma mediante tali organizzazioni.

Signor Presidente, le chiedo un attimo di pazienza proprio perchè - nel caso specifico dell'articolo 6 - «Il Ministro per i problemi delle aree urbane predispone annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorità vigilanti, una relazione analitica sullo stato di attuazione del programma, sugli eventuali ritardi e difficoltà determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli». Ho l'impressione che le singole autorità vigilanti siano in realtà le stesse strutture che poi dovranno attuare il piano. Nell'attuale formulazione dell'articolo 6 trovo una contraddizione in essere poichè chi vigila è di fatto colui che poi attua il piano.

Questo problema mi preoccupa molto. Non viene specificato l'organismo che vigila; l'articolo precedente fa un riferimento all'articolo 19, a sua volta richiamato dall'articolo 21 della legge n. 400 del 1988; all'interno della legge n. 400 del 1988 non trovo il riferimento all'attuazione di una simile disposizione. Forse qualche richiamo si potrà trovare per assonanza ma i compiti sono attinenti o alla parità dei sessi, o a competenze specifiche della Presidenza del Consiglio. Non trovo la competenza di uffici speciali per simili attività. Nel caso specifico, l'articolo annunciato si riferisce, guarda caso, a «curare lo studio e alla elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine dell'uguaglianza fra i sessi ed assistere la Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione al coordinamento tra le

amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine». Ma il medesimo fine è quello dell'uguaglianza e della parità dei sessi?

PRESIDENTE. La questione è attinente all'articolo 5. Le argomentazioni le abbiamo già ascoltate in sede di esame di tale articolo. Ritengo che l'argomento vada approfondito ma ricordo che in questo momento siamo in sede di votazione dell'articolo 6.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SPECCHIA. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Le Commissioni riunite sono in numero legale.

SPECCHIA. Con tre «abusivi», però: adesso cambio atteggiamento e conoscerete un altro volto. (*Commenti*). Di fronte agli abusi si risponde in maniera altrettanto sconveniente.

PRESIDENTE. Mi consenta, senatore Specchia, di farle notare che ho chiesto la presenza dei commessi proprio per regolarizzare questa situazione.

SPECCHIA. Sono entrati dei colleghi durante la verifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(*Indennità di espropriazione*)

1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina, per tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge da parte o per conto dello Stato, delle Regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità è determinata a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. La cessione è resa esecutiva dall'autorità competente, sentiti tutti coloro che hanno diritti risultanti da atti trascritti sui registri immobiliari, con decreto che produce i medesimi effetti dell'espropriazione.

3. L'indennità di occupazione è commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione, anche temporanea, dell'attività economica esercitata sull'area al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinate alla realizzazione di opere o di interventi previsti dalla presente legge sono attuate secondo le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e della legge 15 gennaio 1885, n. 2892».

7.1 SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «fino all'emanazione di una organica disciplina».

7.2 SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel calcolo dell'indennità di espropriazione gli immobili sono considerati indipendentemente dalla fabbricabilità».

7.3 SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1» con le seguenti: «In tal caso la riduzione di cui al comma 1 è ridotta al 20 per cento».

7.4 SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3 sostituire le parole: «L'indennità di occupazione è commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione, anche temporanea, dell'attività economica» con le seguenti: «L'indennità di occupazione, quando del caso, può essere commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione anche temporanea dell'attività economica sempre che documentalmente provati ed approvati dalla commissione per Roma capitale a seguito del parere espresso dal comune di Roma e valutato dall'ufficio del programma per Roma capitale».

7.5 SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI

Presidenza del Presidente BERNARDI

SPECCHIA. L'articolo 7 tratta delle indennità di espropriazione ed è uno degli articoli che è stato oggetto di ampio dibattito già in sede di

discussione generale nell'altro ramo del Parlamento e anche nelle polemiche che vi sono state tra coloro che si sono occupati di questo problema, rimbalzato anche sulla stampa e su altri organi di informazione.

Noi riteniamo che questo articolo debba essere sostanzialmente modificato e che, così come è formulato, il discorso delle indennità di espropriazione non vada bene. Ecco perchè abbiamo proposto alcuni emendamenti.

Con il primo di questi emendamenti, cioè il 7.1, proponiamo di sostituire completamente il primo comma dell'articolo 7. Secondo il nostro avviso le espropriazioni nell'area comunale di Roma, per quanto riguarda gli interventi e le opere da realizzare, devono essere attuate secondo la legge n. 2359 del 25 giugno 1865 e secondo la legge n. 2892 del 15 gennaio 1885. Riteniamo in questo modo di semplificare tutto il discorso e di dare una risposta più esatta a tutta la questione delle indennità di espropriazione.

C'è poi l'emendamento 7.2 con il quale, occupandoci sempre del comma 1, proponiamo la soppressione di una parte di questo comma. All'inizio, nel primo comma dell'articolo 7, si parla della «emanazione di un'organica disciplina»; noi riteniamo che invece questo discorso vada soppresso, perchè a tempo debito si vedrà quale sarà il regime nel quale attuare evidentemente questo discorso. Attualmente esso deve essere rapportato alla legislazione in vigore.

Vi è poi l'emendamento 7.3, che si riferisce ugualmente al comma 1. Noi questo emendamento lo ritiriamo.

Con l'emendamento 7.4 invece passiamo ad occuparci del comma 2 dell'articolo 7. All'inizio di questo comma si dice: «In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso» (cioè quando si conviene la cessione volontaria del bene) «non si applica la riduzione di cui al comma 1». Noi riteniamo che questa parte vada sostituita con la seguente: «In tal caso la riduzione di cui al comma 1 è ridotta al 20 per cento», cioè prevediamo una percentuale precisa di riduzione.

C'è poi l'emendamento 7.5 che si occupa del comma 3 sempre dell'articolo 7. Con questo emendamento noi proponiamo la sostituzione di una parte del comma stesso con una diversa formulazione. In sostanza, laddove viene detto: «L'indennità di occupazione è commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione, anche temporanea, dell'attività economica», proponiamo, invece, questo nuovo testo: «L'indennità di occupazione, quando del caso, può essere commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione anche temporanea dell'attività economica sempre che documentalmente provati ed approvati dalla commissione per Roma Capitale a seguito del parere espresso dal comune di Roma e valutato dall'ufficio del programma per Roma capitale». In sostanza, con la formulazione da noi proposta, rispetto al testo originario c'è un miglioramento del discorso e vi è una serie di accorgimenti perchè il risultato sia il migliore possibile.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione*. Nel pronunciare parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7, vorrei chiarire alcuni elementi.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Specchia, Sanesi e Visibelli, vorrei chiarire che l'aggiunta della legge 25 giugno 1865, cioè la legge generale sui lavori pubblici, non aggiunge nulla, anzi potrebbe complicare la procedura espropriativa. La legge 15 gennaio 1885, la cosiddetta legge di Napoli, è sufficiente a determinare una procedura corretta in questo caso.

L'emendamento 7.2, presentato sempre dai senatori Specchia, Sanesi e Visibelli, mi vede contrario poichè ritengo che sia necessaria e non vada soppressa una organica disciplina. Come si faceva riferimento anche in premessa, nella fattispecie ci riferiamo ad una disciplina organica già approvata dal nostro ramo del Parlamento. Ci sembra assolutamente corretto non sopprimere le parole: «fino all'emanazione di una organica disciplina».

L'emendamento 7.3, sempre presentato dai senatori Specchia, Sanesi e Visibelli, è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.4, presentato sempre dai medesimi senatori, il collega Specchia non ha spiegato le ragioni di tale emendamento. Posso arguire che la riduzione al 20 per cento sia motivata da una accezione più favorevole al privato; la diminuzione al 20 per cento, anzichè al 40 per cento, favorisce l'esproprio del terreno e quindi l'indennità. Quindi ritengo che la riduzione adeguata sia al 40 per cento.

Gli stessi presentatori hanno formulato l'emendamento 7.5. Il collega Specchia ha dichiarato che si tratta di una diversa formulazione ma non mi pare che essa aggiunga o tolga alcunchè al testo del disegno di legge. Anzi, il testo proposto mi sembra più complicato e anche più sfavorevole per il cittadino di Roma. Esprimo pertanto parere contrario sia su questo che su tutti gli emendamenti che ho testè ricordato.

ACQUAVIVA, *relatore alle Commissioni riunite per l'8^a Commissione*. Mi associo al parere espresso dal relatore Golfari e quindi mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 7.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Mi dichiaro contrario all'emendamento 7.1 in quanto l'introduzione di questa formulazione renderebbe di dubbia compatibilità costituzionale la norma.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.2, in quanto la soppressione delle parole: «fino all'emanazione di una organica disciplina» renderebbe permanente il valore speciale del richiamo alla legge su Napoli, mentre noi vogliamo riportare alla norma anche il provvedimento su Roma capitale.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.4 perchè la riduzione al 20 per cento del calcolo di fatto agevolerebbe la litigiosità e i ricorsi. Il mantenimento al 40 per cento della convenienza del privato induce tutti alla conciliazione e ad una rapida acquisizione dei beni.

L'emendamento 7.5 introduce criteri diversi da quelli ai quali abbiamo fatto riferimento e molto più complicati che aumenterebbero

le liti fra i comuni e i privati e non consentirebbero una rapida acquisizione delle aree.

Riassumendo, il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 7.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Specchia, Sanesi e Visibelli, tendente a sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinate alla realizzazione di opere o di interventi previsti dalla presente legge sono attuate secondo le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e della legge 15 gennaio 1885, n. 2892».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dai senatori Specchia, Sanesi e Visibelli, tendente a sopprimere al comma 1 le parole: «fino all'emanazione di una organica disciplina».

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.3, presentato dagli stessi senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dai senatori Specchia, Sanesi e Visibelli, tendente a sostituire al comma 2 le parole: «In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1», con le seguenti: «In tal caso la riduzione di cui al comma 1 è ridotta al 20 per cento».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dai senatori Specchia, Sanesi e Visibelli, tendente a sostituire al comma 3 le parole: «l'indennità di occupazione è commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione, anche temporanea, dell'attività economica», con le seguenti: «l'indennità di occupazione, quando del caso, può essere commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione anche temporanea dell'attività economica sempre che documentalmente provati ed approvati dalla commissione per Roma capitale a seguito del parere espresso dal comune di Roma e valutato dall'ufficio del programma per Roma capitale».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

PAGANI. Vorrei ricordare che il 28 luglio di quest'anno il Senato ha approvato il disegno di legge sul regime giuridico dei suoli e l'indennità di espropriazione, il quale introduce un regime giuridico per le espropriazioni completamente diverso e sostitutivo di quello ipotizzato nell'articolo 7 attuale, il quale altro non è se non la legge per Napoli

(*mutatis mutandis*, come suol dirsi). La legge per Napoli, così modificata, non ha in sé nessun altro valore e pregio se non quello di essere l'unica legge sulla espropriazione che non è mai caduta sotto la «tagliola» della Corte costituzionale. Ma certamente è un tipo di regime espropriativo non adeguato ai tempi. Tutti sappiamo in quali condizioni versi il catasto; l'articolo 7 trova quindi la sua giustificazione solo perché, in assenza di un'altra disciplina, è l'unica che oggi si può applicare.

Vorrei richiamare l'attenzione sulle parole: «fino all'emanazione di una organica disciplina». Questa organica disciplina è *in itinere*; colgo l'occasione per invitare la Camera dei deputati, al cui esame è sottoposto tale disegno di legge già approvato dal Senato, ad un esame sollecito - cosa che non sembra avvenire - proprio per definire questa situazione. Tra l'altro, la nuova disciplina organica, applicata alle espropriazioni dello SDO, comporterebbe un diverso regime di indennizzo molto più favorevole allo Stato di quanto non lo sia la legge per Napoli ipotizzata dall'articolo 7.

Colgo l'occasione per sottolineare l'estrema urgenza - e ne faccio carico anche al rappresentante del Governo qui presente, perché la questione è molto delicata, signor Ministro - di ultimare tempestivamente l'*iter* del disegno di legge sul regime giuridico dei suoli e l'indennità di espropriazione. Potrebbe configurarsi anche un ritardo colposo nella non approvazione di tale provvedimento, in quanto il ritardo potrebbe comportare il pagamento da parte dello Stato di somme che non dovrebbero essere dovute, quindi illeciti arricchimenti.

TORNATI. Signor Presidente, ritengo che la soluzione adottata all'articolo 7, quindi il riferimento alla legge per Napoli, sia la più spedita dal punto di vista tecnico. È molto importante il riferimento alla «emanazione di una organica disciplina» in quanto si definisce temporalmente questa parte del provvedimento sul quale, speriamo, non intervengano provvedimenti di altra natura. Lo «sconto» del 40 per cento, ad esempio, non credo sia indenne da eventuali obiezioni.

La sollecitazione alla veloce approvazione di un provvedimento organico rappresenta un fatto assolutamente necessario. Vorrei sollecitare la Camera dei deputati, come momento istituzionale, e la maggioranza ed il Governo come momenti politici. Infatti, credo che, se si ripetesse una certa volontà unitaria che si è verificata al Senato, la Camera non dovrebbe avere difficoltà ad approvare il provvedimento con tutti gli adeguamenti che esso dovrà avere; il nostro Gruppo si è astenuto sulla legge, quindi speriamo che alla Camera ci possa essere un adeguamento.

Anche noi siamo interessati a che il provvedimento organico sia approvato il più rapidamente possibile e pertanto il nostro voto favorevole è condizionato da questo contesto di necessità.

ULIANICH. Signor Presidente, mi associo pienamente a quanto è stato testè esposto dal senatore Pagani. Era proprio quanto stavo pensando, cioè alla possibilità che noi ci troviamo di fronte, come lei ci ha detto, ad un ritardo colposo nell'approvazione del disegno di legge che è stato già licenziato da questa Camera.

D'altra parte, noi conosciamo anche per esperienza che cosa significhi, nei testi legislativi, dire «in attesa di» o «fino all'emanazione di»: potremmo fare un florilegio veramente interessante e tale da sconfinare, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, nella escatologia.

Ora, qualcuno potrà pensare che l'escatologia possa anche realizzarsi, tanto è vero che c'è una corrente di escatologia realizzata; ma in tutti gli anni che io ho seduto fra questi banchi non sono mai riuscito a vedere una attuazione di un: «in attesa di» oppure di un: «fino all'emanazione di».

Pertanto, il sospetto di un ritardo colposo è più che fondato. Mi auguro che si tratti di un sospetto malaccorto, e mi farebbe molto piacere se così fosse: ma allo stato attuale io non vedo quali possibilità concrete ci siano per evitarlo.

C'è un altro punto che non mi piace, Presidente: «L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento» (e lasciamo stare il riferimento a questa legge per Napoli che ormai ha 105 anni); questo è gravissimo e dice anche dell'attenzione con cui il Parlamento, prima del Regno e poi della Repubblica d'Italia, ha affrontato questi problemi che sono di non poco conto.

In ogni caso, questo 40 per cento di cui sarebbe ridotto l'importo tenendo conto della legge n. 2892 del 1885 e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973, non si capisce come possa poi essere disatteso nel secondo comma, quando si dice: «In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1»; e io non credo che questo tipo di legislazione possa essere costituzionalmente adeguato. È un punto interrogativo.

C'è un altro elemento, Presidente, che io vorrei sottoporre all'attenzione sia vostra, Presidenza, sia dei colleghi, cioè che questo articolo sulle indennità di espropriazione è un'autentica voragine non quantificabile: questo è molto grave perchè, se andiamo a vedere gli obiettivi che questo disegno di legge si prefigge di attuare nell'articolo 1, quasi ad ogni lettera noi troviamo la possibilità di espropri ingenti. E allora io mi chiedo: come si può approvare così alla cieca un articolo di cui non si riescano a vedere i limiti e le estensioni anche sul piano finanziario? Infatti, evidentemente come si fa a quantificare sul piano finanziario quando non si conosce con chiarezza la specificità e l'estensione dell'esproprio?

Per tutti questi motivi il Presidente ed i colleghi capiranno se il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Senatore Ulianich, io ho sempre sostenuto che noi abbiamo una cultura legislativa «vetero testamentaria».

ULIANICH. È proprio mosaica, Presidente.

POLLICE. Signor Presidente, dichiaro di votare contro questo articolo 7 e molte delle argomentazioni poco fa le portava anche il senatore Pagani, argomentazioni che naturalmente, lette in chiave

esplicita - se la cosa poteva essere esplicitata -, avrebbero dovuto portare come conseguenza il collega Pagani a dichiarare il voto contrario.

Pertanto dichiaro voto contrario perchè nell'articolo 7 si richiama l'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, la cosiddetta legge per Napoli, e il criterio con il quale si calcolava era un criterio discutibile finchè si vuole però era un criterio che si rifaceva ai fitti coacervati dell'ultimo decennio e via discutendo.

Io non riesco a capire: anche se ora ci si richiama non più a questo tipo di fitti ma ci si richiama al reddito dominicale, non riesco a capire, dicevo, se con la nuova legge per esempio *in itinere*, che potrebbe o dovrebbe essere approvata, l'esproprio verrà a costare di più o di meno.

PAGANI. Di meno.

POLLICE. Questa è una interpretazione che benevolmente il collega Pagani fa. Ora, il problema è: questa riduzione quando avverrà? Dopodomani? Quando sarà approvata questa legge a tamburo battente, che tempi avrà?

Certamente resta un grande punto interrogativo e io, proprio mancando un riferimento preciso, penso che noi non possiamo assolutamente approvare questo articolo, soprattutto perchè ritengo che, se si adotta un criterio, questo criterio deve essere valido fino in fondo.

SANESI. Intervengo per dichiarazione di voto, signor Presidente, brevemente perchè sarebbe un ripetere e ripetere non fa bene, anche perchè noi abbiamo detto che non vogliamo fare ostruzionismo ma dire le cose che pensiamo.

Io credo che l'espressione: «Fino all'emanazione di un'organica disciplina» sia come una mannaia che pesa su questa legge e che peserà continuamente su di essa fintanto che non si scioglieranno quelli che sono i voti che ha espresso il senatore Pagani. Io ho la convinzione che la legge, purtroppo, cadendo la legislatura fra breve...

PAGANI. Chi lo dice?

SANESI. Io parlo contro i miei interessi ma dico la verità perchè le cose in Italia sono destinate ad andare così. Presidente Pagani, il discorso è molto semplice: questa mannaia resterà appesa sulla legge per Roma Capitale chissà fino a quando. Se i democristiani avessero avuto il coraggio che hanno avuto quando hanno votato contro la legge sulla droga e contro Berlusconi, forse il discorso si sarebbe potuto affrontare in un altro modo e in un'altra sede. Purtroppo questo coraggio sta venendo meno ed il presidente Andreotti sta ricostituendo l'accordo nella maggioranza; questo disegno di legge domani sicuramente andrà in Aula, statene certi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Realizzazione del sistema direzionale orientale)

1. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1, il comune di Roma delibera un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dei quali si intende procedere ad acquisirli, restando l'esecuzione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti termini temporali.

2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1, eccettuati quelli destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune medesimo ceduti, anche tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. I prezzi di cessione sono determinati sulla base dei costi di acquisizione maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del comune, per la sistemazione e le urbanizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati.

3. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1 è applicabile l'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche per insediamenti per attività terziarie e direzionali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «delibera un programma pluriennale», con le seguenti: «delibera un programma triennale».

8.1

SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Per la realizzazione», fino a: «tramite espropriazione e dei», con le seguenti: «Per l'ordinaria attuazione del sistema direzionale orientale, di cui all'articolo 1, il comune di Roma delibera un programma pluriennale, avente valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, in base al quale ha facoltà di espropriare oltre alle aree interessate da localizzazioni pubbliche anche quelle oggetto di cessione ai sensi del successivo comma per la realizzazione degli interventi ad opera di soggetti privati; il programma indica altresì i».

8.1-bis

TORNATI, VISCONTI

Al comma 2, sopprimere l'inciso: «anche tramite asta pubblica».

8.2

GOLFARI

Al comma 2, sostituire le parole: «I prezzi di cessione sono determinati sulla base dei costi di acquisizione maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere di competenza del comune, per la sistemazione e le urbanizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati», con le seguenti: «I prezzi di cessione sono determinati in base ai valori di mercato. Tali entrate del comune di Roma sono impiegate per le necessarie strutture e sovrastrutture delle zone stesse».

8.3 SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 3.

8.4 SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «La preferenza a favore degli enti pubblici e delle aziende a partecipazione statale prevista nell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non si applica per l'assegnazione delle aree».

8.5 GOLFARI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per la preferenza accordata alle aziende a partecipazione statale di cui al comma 6 del suddetto articolo 27».

8.5-bis PAGANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPECCHIA. L'articolo 8 rappresenta un articolo centrale dell'intero provvedimento perchè si occupa della realizzazione del sistema direzionale orientale. Abbiamo presentato degli emendamenti ritenendo di modificare alcuni elementi.

Con l'emendamento 8.1 proponiamo di sostituire le parole: «delibera un programma pluriennale», con le seguenti: «delibera un programma triennale». Riteniamo che sia preferibile stabilire un riferimento preciso con un programma della durata di 3 anni.

L'emendamento 8.3, che si riferisce al comma 2 dell'articolo 8, prevede la sostituzione di determinate parole del comma. Riteniamo che con il nostro emendamento si possa semplificare il discorso ma facciamo pure un'aggiunta in modo da legare gli introiti alla realizzazione delle necessarie strutture e sovrastrutture delle zone interessate alla cessione.

Con l'emendamento 8.4 proponiamo di sopprimere il comma 3. Su tale comma si è discusso molto: siamo stati in buona compagnia non solo nell'altro ramo del Parlamento ma anche qui al Senato, sia nella Commissione bilancio che attualmente nelle Commissioni riunite.

Siamo stati in buona compagnia nell'indicare la necessità di una modifica sostanziale dell'articolo 8. Nella Commissione affari costituzionali del Senato da una posizione iniziale molto rigida contraria al terzo comma si è passati ad una specie di compromesso in modo tale da non vincolare il parere ad una modifica. Si tratta di una operazione che passa su una disposizione che andrebbe in verità soppressa e serve soltanto per evitare che la legge venga modificata e ritorni alla Camera. Riteniamo che il terzo comma preveda un'operazione non molto chiara, anzi oscura, che è poi alla base di questa strana fretta, di questo voler correre a tutti i costi, di questa voglia di fare subito, dopo tanti anni, evitando perdite di tempo seppure di qualche mese o di qualche settimana perchè qualcuno deve fare l'affare. E in questa legge varie persone ed anche diverse forze politiche faranno il loro affare.

Per tali motivi, anche con maggiore accanimento rispetto alla Camera dei deputati, siamo contrari al provvedimento, a questo articolo e, in particolare, al suo terzo comma perchè non vediamo chiaro ma anzi notiamo molte tenebre e molte manovre oscure. In particolare, per quanto riguarda il terzo comma, riteniamo che non sia giusto privilegiare certe società ad altre, ed anche rispetto ai cittadini. Riteniamo il comma 3 assolutamente anticostituzionale, così come hanno sostenuto alla Commissione affari costituzionali non colleghi missini ma illustri esponenti della maggioranza, esperti proprio in materia costituzionale.

Quando bisogna fare gli affari il diritto e gli esperti non servono a nulla, caro collega Nebbia: gli affari prevalgono su tutto e travolgono tutto.

Ci opponiamo ad un simile sistema ed anche per questi motivi riteniamo necessario sopprimere il comma 3 dell'articolo 8.

TORNATI. Signor Presidente, credo si evinca chiaramente che l'emendamento 8.1-*bis*, presentato insieme al collega Visconti, tende a migliorare il senso del primo comma, dove si utilizzano terminologie discutibili. Con il nostro emendamento tendiamo a rendere più esplicito e più efficace il primo comma con il quale, secondo noi, si intende attribuire al programma e agli ambiti l'efficacia del piano particolareggiato, con tutte le conseguenze di dichiarazione di pubblica utilità e di immediata efficacia. Con il primo comma, così come era stato formulato, tutto ciò potrebbe non essere chiaro; di conseguenza vogliamo renderlo più esplicito in modo da non creare problemi relativamente ai tempi di esecuzione e dell'efficacia del provvedimento espropriativo.

Questo è l'intendimento che ci proponiamo attraverso il nostro emendamento.

GOLFARI, *relatore alla Commissione*. Sul mio emendamento 8.2 la 5^a Commissione si è espressa in senso contrario. Ne avevo già parlato all'inizio della relazione introduttiva. In effetti si tratta di un articolo che è uno dei più brutti della legge; è un articolo per qualche verso incomprensibile, che andava migliorato: ma il Governo insiste perchè venga approvato senza modificare il testo approvato dalla Camera.

Il collega Tornati un momento fa ne ha parlato in termini analoghi ai miei e credo che l'atteggiamento generale qui dentro sia di perplessità, almeno nei confronti di questo articolo e, in particolare, dei commi 2 e 3.

Ma tant'è: la 1^a Commissione ha fatto delle obiezioni, su quelle ci potremmo attestare, e allora vorrei ritirare il mio emendamento 8.2 presentando un ordine del giorno, per così dire, analogo alle osservazioni fatte dalla 1^a Commissione del Senato.

Circa l'emendamento 8.5, sempre basandomi sulle osservazioni fatte dalla 1^a Commissione del Senato, ritirerei l'emendamento se il Governo volesse accettare un ordine del giorno che precisasse il senso da attribuire al comma 6 dell'articolo 27 della legge n. 865.

PAGANI. Il mio emendamento, l'8.5-bis, è in larga misura analogo a quello del collega Golfari e inoltre esclude gli enti pubblici e considera solo gli istituti a partecipazione statale.

Il senso è il medesimo e quindi mi associo alle argomentazioni svolte dal collega Golfari, proponendomi di ritirare il mio emendamento subordinatamente alla trasformazione dell'emendamento 8.5 in un ordine del giorno che sia accettato dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Golfari, trasforma i suoi emendamenti dunque in ordini del giorno?

GOLFARI, *relatore alla Commissione*. Sì, signor Presidente. Il testo del primo ordine del giorno è il seguente:

«Le Commissioni riunite 8^a e 13^a del Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2471 "Interventi per Roma, Capitale della Repubblica",
nell'approvare l'articolo 8 di tale provvedimento

precisano

che il riferimento contenuto all'articolo 8, comma 2, all'asta pubblica deve intendersi nel senso che tale procedura rappresenta uno strumento ulteriore a disposizione del comune di Roma, aggiuntivo rispetto a quelli utilizzabili ai sensi della legge n. 865 del 1971 per la cessione in proprietà delle aree espropriate,

ed impegnano il Governo ad attenervisi».

(0/2471/4/8^a e 13^a riunite) GOLFARI, ACQUAVIVA, CABRAS, CECCATELLI,
PAGANI, TORNATI, VETERE

L'altro ordine del giorno, che si riferisce invece al terzo comma dell'articolo 8, è il seguente:

«Le Commissioni riunite 8^a e 13^a del Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2471 "Interventi per Roma, Capitale della Repubblica",

nell'approvare l'articolo 8 di tale provvedimento,

precisano, in riferimento al comma 3,

che la preferenza a favore degli enti pubblici e delle aziende a partecipazione statale prevista nell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si applica per l'assegnazione delle aree soltanto nell'ambito di programmi approvati dal CIPE, restando inteso che tale normativa non dovrà dar luogo a un contrasto con la normativa comunitaria in tema di appalti

ed impegnano il Governo ad attenervisi».

(0/2471/5/8^a e 13^a riunite) GOLFARI, ACQUAVIVA, CABRAS, CECCATELLI,
PAGANI, TORNATI, VETERE

GOLFARI, *relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione.* Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.1. «Programma pluriennale» e «programma triennale» evidentemente non sono la stessa cosa, senatore Specchia; noi preferiamo il programma pluriennale proprio per quella dimensione più strategica che ha il provvedimento per Roma capitale.

Circa l'emendamento 8.1-*bis* io sarei tentato di dare parere favorevole, a meno che il collega Tornati non lo voglia ritirare.

TORNATI. Il senso della precisazione è chiaro. Se c'è questa volontà (che pare ci sia) di dare questa interpretazione (che è importantissima ai fini dell'efficacia della operatività della legge, non è un fatto di dettaglio), su cui convergono il Governo e anche i Gruppi, credo che sia un rafforzativo, per cui noi siamo disponibili a ritirare l'emendamento 8.1-*bis* e a trasformarlo in un ordine del giorno, in modo che risulti un'interpretazione formalizzata in tal senso.

L'ordine del giorno è il seguente:

«Le Commissioni riunite 8^a e 13^a del Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2471 "Interventi per Roma, Capitale della Repubblica",

nell'approvare l'articolo 8 di tale provvedimento

precisano

che il comma 1 dell'articolo 8 deve intendersi nel senso che, per l'ordinaria attuazione del sistema direzionale orientale, il comune di Roma delibera un programma pluriennale, avente valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, in base al quale ha facoltà di espropriare oltre alle aree interessate da localizzazioni pubbliche anche quelle oggetto di cessione ai sensi del successivo comma per la realizzazione degli interventi ad opera di soggetti privati».

(0/2471/3/8^a e 13^a riunite) TORNATI, CABRAS, VETERE, VISCONTI

PRESIDENTE. Allora prendiamo atto del ritiro dell'emendamento 8.1-*bis* e della sua trasformazione in ordine del giorno.

GOLFARI, *relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione.* Sull'emendamento 8.3 esprimo parere contrario; mi pare che la determinazione del prezzo di cessione basata su questi valori di mercato sia generica e imprecisa e il testo del disegno di legge molto più...

POLLICE. Meno generico e meno impreciso...

GOLFARI, *relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione.* Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 8.4 perchè il comma 3 ormai è stato anche da me sostenuto nella forma già discussa dell'ordine del giorno.

Rimarrebbe l'emendamento 8.5-bis del senatore Pagani.

PAGANI. Lo ho ritirato, senatore Golfari, mi sono associato ai vostri ordini del giorno.

ACQUAVIVA, *relatore alle Commissioni riunite per l'8^a Commissione.* Mi conformo al parere del senatore Golfari sugli emendamenti.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane.* Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.1.

C'è poi l'emendamento 8.1-bis che avrei invitato a ritirare ma che è stato sostituito dall'ordine del giorno di cui è stata data lettura.

SPECCHIA. Che si possa formulare con un ordine del giorno un comma ben preciso è una presa in giro, se permettete.

TORNATI. Senatore Specchia, siccome l'intendimento della Camera è quello di far sì che con il comma 1 il programma pluriennale abbia efficacia di strumento particolareggiato e quindi immediatamente espropriativo, poichè ci possono essere dei dubbi su alcuni termini, noi vogliamo dare questa interpretazione. Poi che si possa anche scrivere diversamente è indubbio.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane.* I due ordini del giorno presentati dal senatore Golfari e da altri senatori ripropongono il testo interpretativo della 1^a Commissione e pertanto li accolgo; esprimo viceversa parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.3 e 8.4.

Mi dichiaro favorevole ad accogliere l'ordine del giorno 0/2471/3/8^a e 13^a riunite, per la parte di competenza; l'ordine del giorno presentato dal senatore Tornati e da altri senatori, infatti, così come è formulato, interferisce con la competenza del Comune, per il quale certo non posso assumere un impegno del Governo. Poichè il Governo fa parte della commissione per Roma capitale, in quella veste potrà intervenire, ma non può interferire con i compiti del comune. Il comma 1, pertanto, deve essere inteso in correlazione con i contenuti del comma 3 dello stesso articolo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dai senatori Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2471/4/8^a e 13^a riunite dei senatori Golfari ed altri, accolto dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2471/5/8^a e 13^a riunite dei senatori Golfari ed altri, accolto dal Governo.

È approvato.

TORNATI. Il nostro ordine del giorno poichè è stato accolto come raccomandazione, per la parte di competenza, dal Governo, non viene votato. C'è una parte che non riguarda la competenza ma riguarda il Parlamento; infatti, se non c'è una interpretazione formale di questo articolo, può accadere che tramite questa legge si esproprierà tra tre anni. Voi volete questo? Dando tale interpretazione noi agevoliamo gli uffici del Comune che in tal modo avrebbero un motivo in più per interpretare il provvedimento. In questo caso ritengo che la raccomandazione non serva a niente ma conviene che vi sia un atto formale del Parlamento che approvi una determinata interpretazione. Noi non ritireremo il nostro ordine del giorno ma insisteremo per la sua votazione.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Su questo punto vorrei che ci fosse un'intesa. L'emendamento 8.1-bis è stato trasformato in un ordine del giorno il quale pone oneri a carico dello Stato ed oneri comportamentali a carico del Comune. Gli oneri a carico del Comune non possono essere assunti come oneri dal Governo o dallo Stato. Vorrei inoltre aggiungere che se venisse osservato alla lettera quell'ordine del giorno probabilmente potrebbe creare complicazioni procedurali. Infatti in esso si legge: «il Comune di Roma delibera un programma pluriennale, avente valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150»; diventa un nuovo strumento urbanistico per l'adozione del quale il Comune deve osservare tempi, procedure e comunicazioni che complicherebbero maggiormente la questione. Viceversa, nel testo da noi proposto si definiscono gli ambiti che si intende espropriare con una procedura più semplice e non si sottopone la delibera del Comune a particolari procedure.

SANESI. Signor Presidente, sono in ottimi rapporti con tutti e dal punto di vista umano questo dovrete riconoscermelo ma devo avvertirvi che la vostra fretta è tanta. Voi volete arrivare a concludere senza chiarire cosa significhi il comma 3 dell'articolo 8. Ce ne accorgeremo fra qualche anno. Vorrei far parlare il collega Vetere che di queste cose sicuramente se ne intende più di noi ma vorrei ascoltare anche i sindaci

che sono stati eletti dopo il senatore Vetere. Di tutte queste cose, purtroppo, un giorno ci lamenteremo e ci accorgeremo che ricadranno anche su di noi che abbiamo votato in senso contrario. Ho il dovere di ribadire la nostra ferma contrarietà alla disposizione di cui al comma 3, come minoranza e come opposizione.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Per la verità, non comprendo sul piano del richiamo morale la soppressione proposta da questo emendamento. L'applicazione dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 viene invocata adesso per quella parte del sistema direzionale orientale per la quale non è applicata. Se si volesse procedere per asta pubblica, bisognerebbe avere una legge disponibile. Il sistema direzionale orientale per un verso è edilizia economica e popolare, per un altro è impianto produttivo: sono due aree e due sistemi per i quali questa legge è applicabile. Vi è poi una parte in cui sono ubicate attività terziarie e direzionali private per le quali non è possibile ricorrere all'asta pubblica. L'estensione di questa legge consente al comune, e lo abbiamo visto poco fa nell'ordine del giorno, di ricorrere all'asta pubblica o ad altri sistemi per l'acquisizione delle aree. Diversamente non lo potrebbe fare. Quindi, sul piano dell'intervento morale, è più tutelante per gli interessi generali rispetto all'eventuale eliminazione del comma 3.

Probabilmente mancava questo chiarimento; non avremmo potuto procedere alla acquisizione delle aree che attualmente sono previste per il terziario o per direzionalità privata se non attraverso l'ampliamento delle competenze previste da questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dai senatori Specchia ed altri.

Non e approvato.

Prima di passare alla votazione dell'articolo 8, chiedo nuovamente ai proponenti se insistono per la votazione dell'ordine del giorno 0/2471/3/8^a e 13^a riunite.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Signor Presidente, vorrei far presente che con l'interpretazione proposta nell'ordine del giorno viene sottoposta la delibera del Comune a particolari procedure, quindi alle opposizioni dei privati, alla pubblicazione, perchè si interpreta come se si trattasse di un piano volumetrico di carattere urbanistico. Pertanto noi abbiamo voluto offrire al Comune una delibera programmatica.

TORNATI. Ho capito benissimo: allora io voglio dirle, signor Ministro, che è di dominio pubblico e diffuso, qualificatissimo che con la dizione «delibera un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti» lei non fa quasi nulla, fa solo una delimitazione dopo di che deve fare tutto il resto.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Ai fini della dichiarazione della pubblica utilità?

TORNATI. Anche ai fini dell'esproprio.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Noi al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge abbiamo detto che tutte le opere di questa legge sono dichiarate di pubblica utilità.

TORNATI. È un principio di carattere generale.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. No, si coinvolge per espropriare. Abbiamo detto che la legge n. 865, articolo 27, è applicabile su tutto il sistema, mentre noi qui ci vincoliamo a una procedura che è prevista dalla legge n. 1150 del 1942 con tutte le questioni connesse.

TORNATI. Sì, ho capito, però non è possibile che lei faccia un piano particolareggiato senza dare la possibilità al privato di fare l'osservazione.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Non è un piano particolareggiato: l'osservazione la deve fare in sede di esproprio. Se invece avviamo una procedura di modifica urbanistica è un'altra questione, si aprono altre procedure, per esempio quelle dei 90 o dei 180 giorni e i ricorsi: cioè, fermiamo *in itinere* la procedura di esproprio.

Ecco perchè nel testo abbiamo parlato di piano di delimitazione delle aree. Ora, se si dice: «Un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti» senza far riferimento alla legge, possiamo farlo, però complichiamo di più le cose perchè obblighiamo il Comune a seguire una procedura che non so se è compatibile.

TORNATI. La domanda che le faccio, signor Ministro, allora è questa: secondo lei, con il comma 1 lei attua immediatamente le procedure espropriative?

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Se si definiscono gli ambiti, certamente.

TORNATI. Ma «ambiti» è un termine nuovo: lei con questo pensa che, deliberati gli ambiti, il Comune possa attivare subito le procedure espropriative?

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Sì, azionando il comma 3: il comma esecutivo è il 3, non l'1, che è di programmazione.

TORNATI. Il comma 3, però, ha le sue procedure. Secondo noi (noi diamo questa interpretazione) con il comma 1 non si può fare questo e può facilmente essere impugnato alla prima applicazione: è tutto.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Le dico un'altra cosa, così ci comprendiamo.

Il sistema direzionale orientale è già un sistema particolareggiato e già adesso è uno strumento urbanistico sul quale si può intervenire con l'articolo 27 della legge n. 865. Una parte di questo sistema urbanistico è la direzionalità privata e abbiamo detto che anche a questa parte si applica l'articolo 27 della legge n. 865, l'abbiamo uniformata. Questo ordine del giorno nella sostanza dice che per modificare tale sistema ci vuole il ricorso alla legge 17 agosto 1942, cioè reintroduce un concetto di carattere urbanistico.

(*Interruzione del senatore Tornati*). Il problema è che io non posso trasferire sul comune un onere che probabilmente è molto negativo sia in quanto a tempo...

TORNATI. L'intendimento nostro non era questo, era l'opposto, cioè di togliere l'area di impraticabilità.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Perciò dico che l'ordine del giorno va inteso nel senso che quell'ambito corrisponde alla definizione delle aree sulle quali si può operare l'esproprio: questo è l'intendimento.

TORNATI. L'intendimento è questo, però bisognerebbe dirlo esplicitamente.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Qua indichiamo lo strumento, che non so se è il più appropriato, potrebbe non esserlo.

GOLFARI, *relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione*. A me pare, Presidente, adesso che ho udito bene, che abbia ragione il Ministro; cioè il collega Tornati, nel redigere l'ordine del giorno, forse pensava al comma 1 distinto e circoscritto in sé e per sé, ma il comma 1 deve essere messo in relazione al comma 3.

TORNATI. Questo senza dubbio.

GOLFARI, *relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione*. E il comma 3 indica delle precise procedure che noi, peraltro, nell'ordine del giorno firmato da me e da altri colleghi, abbiamo anche precisato in che modo si devono intendere, cioè non con certi programmi non estensibili alla lettera rispetto alle intenzioni della originaria legge n. 865.

Pertanto, se il collega Tornati intende introdurre procedure diverse da quelle del comma 3 nel comma 1, finisce per complicare la situazione.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. L'ordine del giorno lo abbiamo accettato con queste precisazioni.

TORNATI. Allora, scusate, non capisco a che serva: si faccia riferimento all'articolo 27 della legge n. 865, il quale è molto chiaro, lo abbiamo usato per tanti anni fino ad oggi e basta.

GOLFARI, *relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione*. Ma, senatore Tornati, si introducono al comma 1 con l'ordine del giorno cose che sono già disciplinate in altro contesto e dal comma 3.

TORNATI. Allora non vedo a cosa serve la lista del comma 1.

GOLFARI, *relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione*. Il comma 1 serve a fare l'elenco dei beni da espropriare: punto e basta. La procedura invece va vista al comma 3.

PRESIDENTE. Senatore Tornati, a questo punto vorrei chiudere la questione, perchè la delicatezza della materia imponeva un chiarimento, ma siamo in sede di votazione e dichiarazioni di voto sull'articolo 8.

Lei, senatore Tornati, dopo tutto questo supplemento di dibattito, insiste perchè venga messo ai voti il suo ordine del giorno?

TORNATI. Il nostro intendimento era di pervenire ad un chiarimento: se è questa l'interpretazione che si dà, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

NEBBIA. Signor Presidente, la Sinistra indipendente esprimerà un voto contrario a questo articolo 8.

Gli articoli 7 e 8 sono il nucleo centrale di tutto questo ragionamento, cioè quelli su cui si giocano le grosse quantità di quattrini che sono associate a questa legge su Roma capitale.

Tutti i discorsi circa il primo articolo su cui ci siamo commossi, la valorizzazione dei beni culturali e il pensiero delle frange più deboli degli abitanti di questa città, tutti i problemi relativi agli immigrati e alla loro dignitosa sistemazione qui arrivano al nocciolo: queste sono le cose concrete.

Il senatore Ulianich, a nome della Sinistra indipendente, ha già espresso il parere contrario del nostro Gruppo sull'articolo 7, che è poi il premio a chi si mette d'accordo per cedere spontaneamente le aree destinate all'espropriazione, pronto a prendersi tutta intera la relativa indennità.

L'articolo 8 perfeziona ulteriormente questo sistema: il Comune espropria una parte delle aree che interessano questo sistema direzionale orientale e poi, una volta che sono diventate pubbliche, esse ridiventano private con una procedura che lascia perlomeno perplessi: per esempio, la definizione dei prezzi di cessione ai privati a fianco di un grosso disegno - in cui io mi riconosco - di pubblicizzazione di spazi; qui c'è un grosso progetto addirittura di restituire ai privati in proprietà o in diritto di superficie degli spazi destinati a questo sistema direzionale con prezzi che sono qui largamente incerti, che sono determinati sulla base dei costi di acquisizione, maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi e alle superfici degli immobili risultanti dalle trasformazioni, dei costi sopportati dal Comune e dei costi per l'urbanizzazione; cioè ci sono fondati motivi per ritenere che diventi (come ho detto fin dal primo comma) una grossa occasione di speculazione per cui il disegno di Roma capitale, che avrebbe potuto essere la grande occasione per

una crescita di questa città, si riduca poi a un grosso favore ai proprietari di alcune zone di questa città.

Queste sono le ragioni del nostro voto contrario a questo articolo.

SANESI. Signor Presidente, partirò da quanto ha dichiarato il senatore Cabras alla 1^a Commissione. Egli ha riconosciuto che la disposizione di cui al comma 3 andrebbe esclusa dal testo. Tale comma prevede l'applicazione dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la realizzazione dello SDO. Tale rinvio ha, infatti, a suo avviso, creato una situazione di vantaggio di fatto per talune aziende pubbliche (so già quello che vorrebbero dire il relatore Golfari ed altri senatori), in contrasto con le esigenze di trasparenza.

Ma adesso quale discorso viene portato avanti? Ritengo che ci sia una novità nella legislazione italiana. Gli ordini del giorno servono a fornire l'interpretazione autentica della normativa proposta. Mi spiego meglio: siccome noi non sappiamo fare le leggi, e le facciamo male, con gli ordini del giorno suppliamo alla incapacità di formulare precise norme. Con gli ordini del giorno presentati dal relatore Golfari, firmati poi da vari Gruppi dell'arco costituzionale, o incostituzionale, come io lo definisco, si chiarisce quello che si doveva intendere dalle norme del disegno di legge.

Per questo non possiamo non essere contrari all'articolo 8 che altro non è che una ulteriore riprova della incapacità della maggioranza di formulare disposizioni legislative accettabili.

POLLICE. Signor Presidente, poco fa il collega Nebbia ha evidenziato una serie di motivazioni. Vorrei riproporre una questione di fondo che è legata all'articolo 8, che tratta la realizzazione del sistema direzionale orientale.

Gli articoli 1 e 2 propongono alcuni meccanismi di acquisizione che entrano in rotta di collisione con la legislazione vigente: ma si cerca di far quadrare il conto, di far funzionare un meccanismo per arrivare all'esproprio, all'acquisizione degli immobili. Tali meccanismi sono in contraddizione con la legislazione. È una improvvisazione che ci preoccupa e vorrei richiamare quanto ho affermato a proposito dello SDO nella discussione generale.

Siamo in presenza della realizzazione di un sistema direzionale, ma tale concezione sarebbe corretta se fossimo in presenza di un piano. Non a caso, la norma che si richiama alla legge del 22 ottobre 1971, n. 865 fa riferimento ad un piano regolatore o ad un piano particolareggiato approvato. Ma nella fattispecie siamo in presenza di una città che da 40 anni manca di un qualunque piano di riferimento e tutte le scelte che sono state fatte per la città di Roma presentano tale grave limite di fondo.

Il collega Cabras si è innamorato dello SDO ed è questa una delle motivazioni per le quali è qui presente, poichè è mosso da interessi di ordine e di respiro, dal desiderio di vedere questa città finalmente dotarsi di strumenti urbanistici adeguati, ordinati ed idonei ad una capitale, ed una capitale adeguata alle inevitabili scadenze che tutti hanno ricordato. Ma il collega Cabras non dice una cosa, anche se è stato amministratore di questa città; non dice che manca qualunque

piano di riferimento. È positivo, come dice il collega Tornati, individuare un'area e programmare all'interno di essa quello che si può fare, ma resta un'area avulsa da un contesto generale. Questo dovrebbe dirci il collega Cabras: come mai non è riuscito in questi anni a realizzare un piano complessivo di riferimento? Dal momento in cui è emersa questa grande intuizione (così la definisce il senatore Cabras) di programmazione urbanistica ad oggi sono passati 24 anni durante i quali la città di Roma non è rimasta ferma. È stato modificato, ad esempio, il sistema dei trasporti.

Illustre collega Cabras, lei che conosce Roma e che l'ha amministrata, non era preferibile proporre, insieme allo SDO, un sistema di trasporti prioritario, un piano dei trasporti che poteva modificare l'attuale situazione e che poteva prevedere la terza linea della metropolitana? In tal caso si poteva parlare dello SDO ma non se ne può parlare in questo contesto generale, in cui lo SDO diventa una invenzione pura e semplice. Lei lo sa benissimo perché lei non è certo scorretto sul piano metodologico ed intellettuale. Lei sa benissimo che i pianificatori urbanistici più famosi in Italia sullo SDO sono critici, e criticano soprattutto il modo in cui si è andata configurando la città.

A tale situazione dobbiamo aggiungere la vaghezza legislativa. In 20 anni la città si è congestionata, ha cambiato le sue abitudini o, meglio, le ha sedimentate. Il collega Cabras e gli altri colleghi così frettolosi di approvare il provvedimento devono dirci come faranno a spostare l'asse degli uffici pubblici e dei Ministeri intorno allo SDO, con quale strumentazione, con quali servizi, con quali strade, con quali mezzi pubblici.

Invece il collega Cabras si è innamorato dello SDO. Rispetto la sua opinione perché anche io sono un tipo istintivo al quale a volte piacciono le imprese di grande respiro ideologico. Non so se questo sia o meno un innamoramento di convenienza e non riesco a capire come quel cattolico ad oltranza del senatore Acquaviva possa innamorarsi di simili cose.

Su tale questione vorrei che almeno fosse espressa una posizione di principio dal collega Cabras ed anche dal collega Acquaviva, così attenti alla pianificazione della città di Roma. Perché non c'è un impegno per un piano dei trasporti per la città di Roma all'altezza di Roma capitale? È la scelta delle priorità, di che cosa bisognerebbe fare prima.

VETERE. Ce lo siamo detto in tutte queste giornate di lavoro. Questo provvedimento di per sé non risolve i problemi della capitale: è un programma, è una linea da seguire; poi, chi in mano avrà il timone di questa «baracca», la porterà dove riterrà di poterla portare e mi auguro che le mani siano quelle giuste: se le mani sono sbagliate va male questa nave.

POLLICE. C'è la necessità di una programmazione a medio-lungo termine, ma questa questione necessita di avere a breve termine una elasticità, una duttilità che evidentemente non ci sarà, proprio perché vi siete ficcati e vi ficcate in un meccanismo legislativo così impastoato,

così complesso che sarà difficile venirne fuori: e con questa legge si faranno i conti nei prossimi mesi e nei prossimi anni, ma proprio perchè sarà inapplicata.

TORNATI. Farò poche considerazioni, signor Presidente.

L'articolo 8 deve essere letto ovviamente in perfetto legame con il 7 e noi lo vogliamo legare anche con l'atto deliberativo del consiglio comunale del 28 settembre 1990 con il quale il consiglio comunale ha approvato una linea anche interpretativa dell'articolo 8.

L'articolo 8 è disomogeneo nelle sue parti, quindi bisogna leggerlo per quanto compatibile in tutte le sue componenti. Il comma 3 non è la linea che guida tutto l'articolo 8 per quanto è compatibile con i commi 1 e 2; difatti il comma 3 dice: «Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1 è applicabile l'articolo 27...», quindi non dice «si applica», bensì «è applicabile». Pertanto io inviterei i colleghi a non semplificare eccessivamente quello che non è assolutamente semplice.

È importante l'articolo 8 perchè riconferma una linea politica che il Senato ha espresso approvando la legge sugli espropri, quando ha affermato che anche per il terziario e i centri direzionali si può applicare la potestà espropriativa per un migliore governo anche delle aree direzionali. Questa legge riconferma tale orientamento e perciò riteniamo che sia molto importante sotto il profilo dei principi e anche di un nuovo strumento di governo del territorio da parte degli enti locali.

Perciò, in questa visione e lettura coordinata delle sue varie parti, in questo senso noi lo approviamo.

SPECCHIA. Senatore Tornati, ma in quello che ha detto lei non c'era mica il discorso delle società a partecipazione statale che sono privilegiate...

TORNATI. Per quelle l'articolo non si applica.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Non si applica in questo caso perchè si tratta di aree private.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 8 nel suo complesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

(Disposizioni varie)

1. Per l'avvio della realizzazione del sistema direzionale orientale di Roma, dei parchi ed in particolare del parco archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, ancorchè in pendenza dell'adozio-

ne del piano regionale, nonché delle infrastrutture connesse e per i necessari espropri, è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 100 miliardi per il 1990. Su tali somme gravano altresì, in via prioritaria, gli oneri relativi alla acquisizione delle aree ancora private del comprensorio di Villa Ada ed ai necessari espropri.

2. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico a tutela della salute e del patrimonio monumentale, è concesso al comune di Roma il contributo straordinario di lire 10 miliardi per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare il comune medesimo di veicoli a trazione elettrica da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio dell'amministrazione comunale e delle aziende dalla stessa dipendenti, delle relative infrastrutture di sosta e scambio, nonché per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate, opere di alleggerimento e fluidificazione del traffico veicolare, aree da destinare a verde e impianti di monitoraggio. La concessione del contributo è subordinata all'adozione del programma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane. I mezzi di trasporto pubblico di cui al presente comma debbono essere accessibili al piano stradale.

3. Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme «Cavour» e «Montezemolo», ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalità relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonché alla cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, sono definiti mediante apposita convenzione da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze ed il Sindaco di Roma. Per consentire la rilocalizzazione delle caserme di cui al presente comma, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

4. Gli edifici e le relative aree di pertinenza della caserma «Sani», del magazzino vestiario dell'Esercito di via Principe Amedeo e del magazzino viveri dell'Esercito di via Turati, ubicati nella città di Roma, sono trasferiti a titolo gratuito al comune di Roma, previa individuazione, con apposita convenzione da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro delle finanze ed il Sindaco di Roma, di altre aree idonee in Roma, località Cecchignola, da trasferire a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato per la rilocalizzazione delle infrastrutture predette. Per la rilocalizzazione delle nuove infrastrutture è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1991.

5. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è istituita con sede in Roma e competenza per il territorio comunale, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza

incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

6. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma, è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 115 miliardi, di cui lire 28 miliardi per il 1990 e lire 26 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 23 miliardi per il 1990 e lire 20 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma, di cui al comma 5, per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1990 e lire 3 miliardi per il 1991 alla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1990 e lire 6 miliardi per il 1991 il finanziamento è destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio.

7. La proprietà dell'immobile denominato «Palazzo Braschi», attualmente destinato a sede del Museo di Roma, è trasferita a titolo gratuito al comune di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'amministrazione statale.

8. Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, è differito al 18 aprile 1995.

9. Il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare un'area ubicata nel territorio del comune di Roma, ai fini della costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo «Chateaubriand», al prezzo che sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale. In considerazione delle finalità dell'opera e delle sue caratteristiche di utilizzazione, la realizzazione dell'edificio è affidata, da parte delle competenti autorità del Governo francese, che ne assume i relativi oneri finanziari, a società o consorzi che offrano alla parte italiana le garanzie necessarie. A tal fine il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro delle finanze, conclude con il Governo francese apposita convenzione mediante la quale è verificata l'eseguibilità del progetto e sono determinate, in particolare, le modalità e la durata della cessione del diritto di superficie sull'area di cui al presente comma, nonché le modalità di individuazione delle imprese abilitate. L'approvazione del progetto da parte del comune di Roma nell'area prescelta costituisce variante al piano regolatore.

10. Gli immobili demaniali denominati «Casali Strozzi» sono assegnati in uso governativo al Ministero degli affari esteri per essere destinati a sedi di istituti di cultura di Stati esteri. Per il restauro e l'adeguamento funzionale dei predetti immobili è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1990 e di lire 1 miliardo per il 1991, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'area centrale, dei fori e».

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 10 miliardi» con le altre: «lire 100 miliardi».

9.2

POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «aree da destinare a verde e», aggiungere le altre: «particolarmente e prioritariamente ad».

9.3

POLLICE

Al comma 8, sostituire le parole: «18 aprile 1995» con le seguenti: «18 aprile 1992».

9.4

SPECCHIA, SANESI, VISIBELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPECCHIA. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 si riferisce esattamente al comma 1 e se lo si legge si illustra da sè perchè si tratta della soppressione di una parte dello stesso comma 1.

L'emendamento 9.4 invece si riferisce al comma 8 dell'articolo 9. Noi prevediamo che il termine del 18 aprile 1995 venga modificato in quello del 18 aprile 1992.

POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento 9.2 è chiaro che è un emendamento sanamente provocatorio, perchè nel momento in cui spendete tutti questi soldi io penso che 10 miliardi per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare il comune medesimo di veicoli a trazione elettrica da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio dell'amministrazione comunale siano assolutamente e incredibilmente inutili, che siano soldi buttati a fiume.

Allora, proprio sulla linea della provocazione, visto e considerato che si scrivono le cose tanto per scrivere, un piano dignitoso che possa modificare il parco della trazione elettrica, eccetera, non può comportare una spesa inferiore ai 100 miliardi.

VETERE. È anche poco: 100 miliardi corrispondono a meno di un chilometro di metropolitana.

POLLICE. Circa invece l'emendamento 9.3 da me presentato, non aggiungo altro. Mi riservo di fare una dichiarazione di voto.

ACQUAVIVA, *relatore alle Commissioni riunite per l'8^a Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere negativo sull'emendamento 9.1 perchè noi pensiamo che sia utile realizzare il parco archeologico dell'area centrale.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 9.2; probabilmente ha buone ragioni il senatore Pollice a proporlo; io penso che tutti i colleghi sarebbero d'accordo non solo per i 100 ma anche per più di 100

miliardi, ma credo che le questioni già gravose che abbiamo con la Commissione bilancio ci dovrebbero far riflettere sull'aumento della spesa.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.3, si tratta di una sottolineatura che sarebbe auspicabile acquisire come raccomandazione, per cui su questo emendamento esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.4 il parere è contrario giacchè a parere nostro è utile prolungare la possibilità di istituire attività corsuali nell'ambito della seconda Università di Roma che la legge istitutiva prevedeva scadere nel 1989.

GOLFARI, *relatore alle Commissioni riunite per la 13^a Commissione.* Sono d'accordo con i pareri espressi dal senatore Acquaviva.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 9.2 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane.* Sull'emendamento 9.1 il parere del Governo è contrario perchè la soppressione di quelle parole renderebbe irrealizzabile il parco dei Fori imperiali.

Il parere del Governo è contrario anche sull'emendamento 9.2 perchè questi 10 miliardi vengono destinati non alla realizzazione del programma ma alla predisposizione di un programma e sono fondi provenienti da un precedente decreto per Roma capitale entro i quali abbiamo dovuto mantenere la previsione di spesa.

È evidente che un programma per la qualificazione e la difesa ambientale di Roma prevede un impegno di spesa più rilevante, cosa che è negli obiettivi per Roma capitale. Colgo l'occasione così anche per dare una risposta al senatore Nebbia: in questa legge l'obiettivo centrale è la riqualificazione ambientale di Roma; ci vuole un programma *ad hoc* che va adottato però dal Comune e questi 10 miliardi costituiscono soltanto il finanziamento della predisposizione del programma, quindi è anche una cifra che può essere considerata ragionevole.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 9.3, presentato dal senatore Pollice, in quanto l'obiettivo posto è già contenuto nel testo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.4, presentato dai senatori Specchia, Sanesi e Visibelli, poichè non si potrebbe giustificare la riduzione del termine dal 1995 al 1992.

SANESI. Signor Ministro, dovrebbe spiegarmi per quale motivo non è accettabile la riduzione del termine. C'è una logica nella data che voi ponete?

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane.* È emerso che la scadenza di questa legge avrebbe pregiudicato la realizzazione del programma per Roma capitale; pertanto, il termine è stato prorogato al 1995 poichè si ritiene che questo sia il termine entro il quale sarà possibile attuare il provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

NEBBIA. Il Gruppo della Sinistra indipendente esprime voto contrario su questo emendamento. Il testo che abbiamo di fronte rappresenta il risultato di una lunga lotta anche dei colleghi della Sinistra indipendente della Camera che sono riusciti ad ottenere una formulazione che parla della realizzazione del parco archeologico dell'area centrale e dei Fori. Pertanto, auspichiamo che il testo dell'articolo 9 non venga modificato.

VETERE. Uno dei punti qualificanti della strategia urbanistica della capitale è rappresentato proprio dall'area centrale e dai Fori. Capisco che ci sono state polemiche infinite ma è un successo la conquista di tali riferimenti nel disegno di legge.

Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Specchia, Sanesi e Visibelli, tendente a sopprimere al comma 1 le parole: «Dell'area centrale, dei Fori, e».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Pollice, tendente a sostituire al comma 2 le parole: «lire 10 miliardi», con le seguenti: «lire 100 miliardi».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Pollice, tendente ad aggiungere al comma 2, dopo le parole: «aree da destinare a verde e», le seguenti: «particolarmente e prioritariamente ad».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dai senatori Specchia, Sanesi e Visibelli, tendente a sostituire al comma 8 le parole: «18 aprile 1995», con le seguenti: «18 aprile 1992».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANESI. Signor Presidente, avevamo proposto l'emendamento 9.1 perchè la nostra modifica ci sembrava coerente con la politica urbanistica, così come noi la abbiamo concepita, e così come l'ha concepita qualche attuale urbanista di Roma. Purtroppo, per l'avvenire della città di Roma e della sua popolazione, voi avete ricevuto il consenso della maggioranza sui progetti che avete presentato.

Così come abbiamo legiferato, non otterremo niente: è la classica legge all'italiana. Abbiamo impiegato cinque minuti per deliberare su

un articolo importante come l'articolo 9, sul quale era invece necessaria almeno mezza giornata di lavoro.

Non lo avete fatto, non lo avete voluto fare. A questo punto l'articolo 9 passerà inosservato, seppur importante.

Ribadisco il voto contrario della mia parte politica su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Prima di passare all'esame dell'articolo 10, ricordo che la 5^a Commissione permanente ha espresso un parere favorevole condizionato, nel senso che non si oppone all'ulteriore *iter* della legge ma a certe condizioni. Ovviamente c'è stato un certo lavoro per trovare una mediazione che consentisse una rapida approvazione di questa legge che, pur con tutti i suoi difetti, rappresenta l'avvio di un discorso molto più vasto ed ampio che si protrarrà negli anni e che dobbiamo mettere anche al riparo da legificazioni troppo difficili e complesse, altrimenti Roma non si adeguerà mai alle capitali europee.

Credo che le intese del Governo con la Commissione bilancio siano arrivate ad un buon punto.

Il ministro Conte ha proposto una breve sospensione per consentire al Governo di valutare l'eventualità di formulare un emendamento che recepisca le condizioni poste dalla Commissione bilancio. Domani mattina, dando tempo alla Commissione bilancio di esprimere il suo parere, potremo esaminare tale emendamento.

Propongo pertanto di sospendere brevemente la seduta, di riprenderla per conoscere le intenzioni del Governo; stasera il Governo presenterà il suo emendamento alla Commissione bilancio la quale domani mattina lo esaminerà. Dopo potremo votare sia l'emendamento che l'articolo 10, procedendo poi alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

SPECCHIA. A questo punto si invertono le parti nel senso che noi riteniamo si debba proseguire la discussione, così come siamo andati avanti fino adesso, senza perdere molto tempo. Non riteniamo infatti che vi sia un motivo che giustifichi questa sospensione. Ho ascoltato delle cose che alle orecchie di un senatore «nuovo», come sono io, sono suonate molto strane. Sarà la mia inesperienza, ma forse non è solo questa. Evidentemente ancora non ho compreso bene i meccanismi che portano a violare tutto quello che è possibile violare.

Qui si è parlato di un parere della Commissione bilancio che dovrebbe pervenire: ecco, fino a prova contraria, un parere già c'è, anzi ce ne sono due, per cui non vedo in base a quale regolamento, in base a quale *ratio*, in base a quale legge bisogna comunque acquisire un altro parere; qui siamo al sovvertimento, caro Presidente e cari colleghi (e lo dico soprattutto a coloro che stanno facendo una corsa affannosa per approvare questo provvedimento) delle regole elementari della democrazia, perchè se passa un principio del genere (lo dico in particolare ai colleghi comunisti che oggi si trovano insieme alla maggioranza), se

passa un precedente del genere in base al quale la maggioranza della Commissione, il Governo, la Presidenza della Commissione può a un certo punto ottenere che comunque all'infinito un parere di una Commissione venga sottoposto a verifica e a modifica significa che veramente noi stracciamo la Carta costituzionale e sovvertiamo principi elementari della democrazia.

Ho sentito parlare di confronti e patteggiamenti fra il Governo e la Commissione o fra la Presidenza della Commissione e la Commissione bilancio: anche queste cose le direi in Aula, perchè è bene che queste cose la stampa le riporti. Anche qui siamo di fronte ad un sovvertimento di regole e principi elementari, perchè che cosa bisogna patteggiare o che cosa bisogna convenire? Visto che siamo andati avanti, che la Commissione bilancio si è espressa, anzi addirittura ha dovuto riunirsi di nuovo, ci ha inviato nuovamente il 15 novembre un parere, ci ha inviato addirittura il parere sugli emendamenti, ebbene, non possiamo tornare indietro per fare in modo che alla fine arrivi un parere che piaccia al Governo o piaccia ai democristiani, ai socialisti, ai comunisti e chi più ne ha più ne metta, che piaccia a questa ampia maggioranza: io mi appello non a ciò che sta scritto nel Regolamento del Senato ma mi appello ai principi fondamentali che regolano la vita del popolo italiano, che regolano la democrazia per far intendere che a questo punto noi non siamo disposti a ricevere nessun altro tipo di parere; noi abbiamo un parere e riteniamo che la Commissione abbia tutti gli elementi per andare avanti, se vuole: possiamo aggiornare i lavori per un altro motivo, non per quello che abbiamo detto, in quanto abbiamo gli elementi per poter continuare il lavoro.

La Commissione bilancio ci ha posto prima delle condizioni più restrittive, poi ha allargato leggermente le maglie, per così dire, ma questo allargamento significa comunque che noi dobbiamo fare delle modifiche alla legge, e questo non è accettabile: e allora bisogna tirare la corda e patteggiare fino a trovare una soluzione. Ma in che democrazia stiamo? Mi dispiace, ma la verità è proprio questa, cioè che la democrazia non è un fatto di parole, cari colleghi, caro Presidente, caro Ministro: la democrazia è una verifica continua dei comportamenti e se voi andate avanti secondo questo comportamento la democrazia certamente non trionferà perchè saranno sovvertite le regole che stanno a base della vera democrazia.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Io vorrei innanzi tutto concordare sulla opportunità di questa sospensione, la quale non è però motivata dalla esigenza di un patteggiamento, ma semplicemente da una esigenza procedurale per dare definizione ai nostri lavori.

La Commissione bilancio del Senato ha espresso parere favorevole per l'ulteriore *iter* del provvedimento, condizionando il suo parere. La condizione esposta dalla Commissione bilancio non è formalizzata in un emendamento: è motivata ma non formalizzata, quindi ove il Governo volesse attenersi a questa condizione, oppure ove si volesse attenere la Commissione stessa, ci sarebbe bisogno di formalizzare un emendamento, a meno che non si intenda respingere questa condizione, con la conseguenza, come vi è noto, di trasferire l'*iter* legislativo dalla sede redigente a quella referente.

Dalla lettura del parere della 5^a Commissione emergono due richieste poste come condizione: la prima è che il provvedimento per Roma capitale abbia una copertura triennale anno per anno e la seconda è che questa copertura venga riferita non alla legge finanziaria per il 1990 ma a quella per il 1991, quella *in itinere*.

La legge finanziaria per il 1991 *in itinere* ha una copertura prevista dal Governo secondo il testo licenziato dal Consiglio dei ministri, che ha subito già questa mattina una modifica attraverso l'approvazione di un emendamento.

La legge è ancora all'esame della Camera dei deputati, può subire altre modifiche, quindi non è un punto di riferimento certo ai fini della copertura finanziaria.

Dovremmo perciò restare - questo è il parere del Governo -, quanto alla copertura, alla legge finanziaria per il 1990.

È una vecchia disputa, questa, tra chi ritiene che tra settembre e dicembre si debba far riferimento alla legge finanziaria vigente (nel caso nostro alla legge finanziaria per il 1990) e chi ritiene che si debba far riferimento invece alla legge finanziaria *in itinere*. Io sono tra coloro i quali sostengono che bisogna far riferimento alla legge vigente. Pur tuttavia, soprattutto al Senato, c'è una prassi secondo la quale quando un ramo del Parlamento ha approvato la legge finanziaria si può far riferimento a quella finanziaria. Ma questo può avvenire in prima lettura, cioè quando c'è ancora una seconda lettura da concludere presso l'altra Camera, di modo che, prima che la legge diventi definitiva e quindi pubblicata, venga approvata anche la legge finanziaria e quindi quella legge risulti coperta. Ove dovesse invece sposarsi quella procedura in entrambi i rami del Parlamento, avremmo una legge che viene pubblicata mentre è ancora in discussione la legge finanziaria di copertura e si creerebbe una contrapposizione.

Ora, tutto questo noi vorremmo chiarirlo con la Commissione bilancio del Senato, perchè essa ha posto due condizioni: una è riferita alla legge di cui stiamo discutendo, ma un'altra è riferita alla stessa legge finanziaria; è un obbligo corretto che è trasferito però sulla legge finanziaria che è *in itinere*, che non compete a questa Commissione.

Sulla base di questo chiarimento noi perverremmo a un emendamento che dovrebbe essere approvato da questa Commissione sentito il parere della Commissione bilancio che, in questo caso, modificando la copertura finanziaria, rimetterebbe la legge alla Camera, oppure perverremmo a una chiarificazione su queste condizioni, appurando se siano riferite a questo provvedimento o alla legge finanziaria: in questo caso non ci sarebbe bisogno di un emendamento.

Di qui l'esigenza di una sospensione, perchè l'eventuale emendamento dovrebbe anche essere coperto finanziariamente e dovremmo trovare l'accordo sulla copertura finanziaria.

POLLICE. Signor Presidente, è chiaro che le motivazioni che porta l'illustrissimo Ministro per i problemi delle aree urbane corrispondono allo stesso giudizio che abbiamo sentito recitare in Commissione bilancio e non hanno convinto la Commissione stessa.

Ora pari pari egli ha riproposto a noi...

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Si è talmente convinta la Commissione che ha modificato il parere e ha dato un'altra motivazione che non conoscevamo.

POLLICE. Dicevo che è talmente convinto il Ministro delle sue idee che ripropone pari pari le motivazioni che già non avevano convinto.

Ora, la Commissione bilancio ha dato due pareri: uno attinente - e lo confermava adesso il ministro Conte - al meccanismo di rifinanziamento della spesa legato alla legge finanziaria e uno specifico sulla legge. Quindi, anche se si superasse il primo scoglio ci sarebbe il secondo scoglio da superare: però queste sono argomentazioni che evidentemente hanno visto un'ampia, dettagliata, lunga discussione che non ha convinto la Commissione.

A questo punto della discussione, non potete chiederci di sospendere perchè il Ministro vuole presentare un emendamento che verrà poi sottoposto alla Commissione bilancio. Penso che non sia una proposta accettabile; penso sia preferibile che domani mattina il Ministro ci presenti con calma il suo emendamento all'articolo 10, dopo di che la nostra seduta potrà essere sospesa e l'emendamento sottoposto al parere della Commissione bilancio. Quando la Commissione bilancio avrà espresso il suo giudizio sul nuovo emendamento del Governo, noi saremo in grado di votare. Adesso, questa forzatura mi sembra inutile e superflua. Pertanto le chiedo di rinviare la seduta direttamente alla giornata di domani.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà a rinviare la seduta a domani. Il Governo fra un'ora al massimo avrà presentato il suo emendamento e domani la Commissione bilancio lo esaminerà. Dopo potrà riunirsi la Commissione per la votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Per quanto riguarda le argomentazioni del senatore Specchia non vorrei fare polemiche inutili. Non c'entra la democrazia; la minoranza non può dolersi se, in un confronto serrato e continuo, che passa anche attraverso passaggi difficili di copertura finanziaria da parte della Commissione bilancio, il Governo, e per esso la maggioranza, cerchino una sintonia che, oltre ad essere voluta dal Regolamento, è voluta dall'articolo 81 della Costituzione. Solo al termine di questo *iter* si potrà stabilire se la legge potrà essere o meno approvata.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 19,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA